


Loggia 32 D. 6 $11\frac{1}{8}$



LIB. ENTRATA
1938 N. 1014

OMAGGIO DELL'AUTORE

A. MAZZI

LO

STATUTO DI BERGAMO

DEL

1263





BERGAMO

TIPO-LITOGRAFIA MARIANI


1902








AVVERTENZA



Dal 1870 ho continuato ad appoggiare le mie induzioni sull'antica topografia cittadina ad uno Statuto che io giudicava riveduto e promulgato nel 1263. Non posso, nè debbo quindi condannarmi al silenzio nel punto, in cui si volle porre in dubbio la esistenza di quello Statuto come fonte in determinate parti dei successivi, ed in cui si fece un vero strazio delle poche ragioni da me poste innanzi per connettere con esso le descrizioni dei nostri Quartieri e delle nostre Vicinie.

Pur troppo per quell'attacco diretto contro di me io veniva a prendere davanti ai pochi miei lettori la sembianza di uno, che fin qui avesse loro venduto più vesciche che lanterne; e sebbene dovessi anche sentirmi offeso del modo non troppo corretto, col quale mi si volle far fare quella povera figura, nullameno in questo mio scritto non ho creduto di deviare di una sola linea da quella serena obiettività, che è postulato essenziale di così fatte ricerche: e per essere sincero aggiungerò, che non durai una grande fatica a contenermi entro i limiti da essa segnati, perchè la esperienza mi ha appreso per tempo, che non si può pretendere di scovare la verità quando il preconcetto domini sovrano, e quando per conseguenza debbasi fare di ogni erba fascio, pur di godere la breve ora di un ingannevole trionfo. Pel rispetto ch'io debbo ai miei due lettori ed a me medesimo non seguirò mai una tale via.



LO STATUTO DI BERGAMO DEL 1263



Il signor conte Girolamo Secco Suardo nella sua ultima pubblicazione intorno al nostro Palazzo della Ragione dice, che gli indizi da me segnati per ammettere una redazione di Statuti nel 1263 «appaiono di assai lieve importanza»; e poi conclude, che non era certo colpa mia «se i documenti non fornivano più validi appoggi (1)». Nelle mie *Indicazioni per servire alla Topografia di B. nei secoli IX e X* avevo segnato due punti, entro i quali doveva stare quella redazione; il 1256, in cui fu podestà Filippo di Tommaso d'Asti nominato in quelle descrizioni delle Vicinie cittadine e suburbane, ed il 1277, in cui i Frati Minori s'erano trasportati dal Borgo Canale nel centro della città, all'estremità della Via Solata (2). Lo Statuto vecchio (*Vetera Statuta*) riportat integralmente in questa parte da quello del 1331, spinge la descrizione delle due contigue Vicinie di S. Pancrazio e di S. Eufemia fin contro il muro cittadino: nel punto, in cui aveano posto la loro sede i Frati Minori, si accenna ancora a private proprietà (3); onde pareva, che, quali che fossero le case prescelte da quell'Ordine per sua novella sede, lo Statuto non avrebbe dovuto tacerlo, se la descrizione fosse stata posteriore al 1277. Erano indizi e li presentai come tali, e come tali pare avrebbero dovuto essere accolti. Pubblicando però in seguito il *Perelassi*, dove quelle descrizioni viciniali grandissima-

(1) Secco Suardo *Il Palazzo della Ragione in Bergamo* pag. 138.

(2) *Alcune Indicazioni per servire alla Topografia* ecc. pag. 6a nota 30.

(3) *Stat. an. 1263* in *Stat. anni 1331* (ms. n. Civ. Biblioteca) collat. a §§ 39,41. Lo Statuto del 1333 (ms. n. Civ. Biblioteca), in cui le antiche descrizioni vennero veramente aggiornate, rispetto alla Vicinia di S. Eufemia ha (coll. 16 § 122): *condo per Viam Solatam - usque ad murum civitatis Bergami - redenter ecclesiam fratrum Minorum*. Che la chiesa sia sorta tre lustri dopo che si erano qui allogati i Frati Minori, non importa: essa sorse però sulla costoro proprietà, e se questa spingevasi sul confine delle due vicinie, resta tanto più inesplicabile, come dopo il 1277 non siasene fatto cenno.

mente mi avevano giovato per istabilire la vecchia topografia della città, aggiunti qualche cosa di più, perchè citai un documento serbato presso il compianto nostro Tiraboschi, dove l'elenco dei nostri Statuti prendeva per punto di partenza quello del 1253 (4). Il documento sotto un certo aspetto potevasi anche accogliere come una indicazione ufficiale per la sua intestazione: *Statuta et Iura antiquissima pro Magnifica civitate Bergomi. Quod aque non conducantur extra teritorium Bergomense*. Con ciò veniva a rafferinarsi la mia induzione; perchè se avevo ammesso una compilazione di Statuti, o per lo meno, che la compilazione o l'aggiornamento delle descrizioni dei confini delle Vicinie dovea cadere fra il 1256 ed il 1277, qui trovavo la diretta testimonianza della redazione di un *Liber Statutorum*, la quale cadeva appunto entro i termini segnati per quel periodo di tempo. Il Rrsa, a quanto pare, non vide il documento del Tiraboschi, ma accennando alla esistenza di uno Statuto del 1263, non potè riferirsi che ad una annotazione già fatta dal paleografo Stefano Borsetti (5), la quale però oggidì dobbiamo ritenere come pienamente esatta. Sembrava quindi che una questione su questo punto non avrebbe dovuto essere più mossa, se non apprendendo qualche nuovo esplicito documento, che o raffermasse, o dimostrasse erronea la induzione fatta; ma sebbene ciò non sia avvenuto in alcuna maniera, nullameno il Secco Suardo vuol far credere d'essere assai dolente di dover paralizzare quella mia convinzione (6).

Per consuetudine germanica il diritto di fare leggi nell'interesse proprio spettava ad ogni associazione; la autonomia sotto questo rispetto non fu un acquisto ottenuto a poco a poco, ma nacque col nascere stesso della associazione (7). Che se il primo embrione di quelli, che propriamente oggidì chiamiamo Statuti municipali, prese corpo col giuramento dei Consoli e degli altri ufficiali del Comune, ne avvenne, che, siccome le cariche duravano un anno, le disposizioni in esso contenute non avevano valore che per quanto durava l'ufficio; onde le successive modificazioni suggerite dalla esperienza ad ogni cambiarsi de' magistrati (8). A poco a poco, però, la primitiva forma sacramentale andò perdendosi: gli Statuti assunsero la forma di vere leggi, ma non così tuttavia, che non appaiano due fatti. Il primo, che in talune compilazioni anche relativamente assai tarde non avesse a mantenersi ancora la forma più vecchia, che designava

(4) Perelassi p. 136 seg.

(5) *Rosa Statuti inediti dalla Prov. di Bergamo* p. 38.

(6) Secco Suardo p. 140.

(7) Maurer *Städteverfass. in Deutschland* I. 615.

(8) Pertile *Storia d. Diritto Ital.* II 671. Nel trattato del 1187 fra Vercelli ed il Vescovo si trova la promessa di farne giurare l'osservanza ai consoli futuri *omni anno in libello super quem iurant consulum regere* (Mandelli *Il Comune di Vercelli nel M. E.* I 285). E così nell'accordo del 1202 coi Signori di Robbio (Ibid.)



gli obblighi del magistrato, accanto alla forma imperativa, che obbligava ogni cittadino, come nel nostro frammento di Statuto forse del Podestà ed in alcuni punti dello stesso Statuto più vecchio del 1248 (9). Il secondo poi, che, quando gli Statuti ebbero assunto il carattere di vere leggi, si mantenne l'uso di correggerli e di rivederli ogni anno (10). E questo può essere sotto un certo aspetto giustificato dal fatto, che, siccome il Comune prendeva i provvedimenti d'un giorno come norme, che avessero a regolare l'avvenire (11), così ne doveva seguire, che assai più frequente, che a noi non paia, avesse a farsi sentire il bisogno di successive modificazioni. Certo i Comuni devono aver provata assai per tempo la necessità di tener raccolte in un corpo e le loro consuetudini e gli ordinamenti man mano dettati da nuove esigenze; ma è evidente che il corpo degli Statuti in tal guisa formatosi dovea avere una disposizione cronologica. Così fino dal 1198 nei capitoli di pace con Brescia troviamo anche stipulato: *item concordium in Statutis civitatis prout factum fuerit ponatur ut semper ibi permaneat immutabile* (12).

La correzione degli Statuti veniva demandata ad una Commissione, in cui avevano parte principale i giureconsulti (13). I membri di questa Commissione erano detti *Emendatores*, *Correctores* o *Conditores Statuti*, ed erano eletti ogni anno dal Consiglio generale. L'opera loro è chiaramente definita nella deliberazione, che si trova nello Statuto Bresciano del 1313 (14): *ad condendum ordinandum et corrigendum Statuta pro Comuni Brixiae*, e quindi da essi erano *facta quamplura statuta de novo*, e nell'esistente *Liber Statutorum* erano *factae multae cassationes, correctiones et additiones*. E dopo che allo Statuto fu data una disposizione sistematica ebbero assai verisimilmente anche l'incarico di distribuire fra le diverse *collationes* o *libri* le ordinanze quando erano emesse dai Consigli del Comune (15). Ma pare aperto, che se l'opera degli *Emendatores* fosse stata sempre uguale nei suoi fini come nelle sue attribuzioni, riuscirebbe difficile il conoscere, perchè i codici statutari e le memorie riguardo agli stessi pigliano la indicazione da un determinato anno, mentre ogni anno avrebbe veduto compiersi la medesima opera. Sembra, che di fatto

(9) *Historiae Patr. Mon.* XVI, 2, 2061 seg. *Statut. an. 1248* (in *Hist. Patr. Mon.* XVI, 2) collat. 9 § 41; 10 § 24; 13 §§ 13, 17, 26, 28.

(10) Pertile II 671.

(11) Salvioni *Manuale di Storia di Dir. II*, pag. 77.

(12) *Liber Pothoris Brix.* in *Hist. Patr. Mon.* XIX 46. Richiamo poi appena la testimonianza del nostro Mosè (*Fergania* v, 273), che in qualunque modo poetava nel secolo XII: « Non alias tante leges sunt et civilia iura etc. ».

(13) Pertile II 661 seg.

(14) *Hist. Str. Mon.* XVI, 2, 1384.

(15) Vedremo fra breve, che le nuove ordinanze erano assegnate alle singole collazioni dello Statuto sistematicamente disposto.

esistesse una differenza nel mandato loro affidato, e che mentre tutti gli anni essi si limitassero a parziali revisioni, di quando in quando, sia per mutate condizioni politiche, sia perchè la insita precarietà delle disposizioni prese si mostrasse inadeguata a' nuovi bisogni, sia anche per l'ingombrante cumulo delle aggiunte, si riconoscesse la necessità di una radicale revisione del *liber Statutorum*, e questo, che fin allora aveva avuto vigore, veniva esautorato e deposto negli archivi del Comune o presso qualche monastero (16). Forse in questi casi veniva aumentato il numero dei membri componenti la commissione dei revisori, ovvero ne era prolungato il mandato oltre i termini ordinari; ma il fatto è, che lo Statuto da noi detto del 1248, pur conservando la data di promulgazione dei singoli ordinamenti (17), conformemente a quanto dovea trovare nel precedente forse ancor disposto cronologicamente, oppure la data delle aggiunte o modificazioni man mano introdotte (18), co' suoi provvedimenti nella parte primigenia non eccede quell'anno (19). Le addizioni fatte da due o tre differenti mani ed intercalate fra i capitoli o trascritte nei margini cominciano col 1249 (20), e seguono per lunga serie di anni. Le date dei singoli provvedimenti scompaiono nelle successive redazioni e lo Statuto nella sua forma si avvicina sempre più alla espressione della unità di un concetto imperante sulle diverse manifestazioni della vita pubblica o privata. Ma anche qui non mancano argomenti per attribuire ad un determinato momento la intera revisione del codice statutario. Così i *Decreta regalia*, posti in principio del secondo Statuto giunto fino a noi, gli fanno assegnare la data del 1331, quella appunto della dedizione della nostra città a Giovanni di Boemia (21). Subentrata poco dopo la signoria di Azzone Viconti, questi volle, come a Como (22), che anche qui si procedesse ad una generale revisione dello Statuto dando piena balla al suo podestà Beccario Beccaria, che scelse a compimento di questo incarico i giurisperiti Pietro de' Roseni ed Alberico di Rosciate, ai quali furono aggiunti Simone di Rivola, Guglielmo de' Gargani, Giovanni di Prezate e Guidotto di Corteregia (23). Lo Statuto

(16) Pertile a 668.

(17) *Statut. an. 1248* collat. 8 §§ 54-71; 9 §§ 14, 18, 21, 29, 33, 38, 46, 47; 10 §§ 12, 13, 18, 25, 39, 39; 11 §§ 10, 16, 17, 12 § 9; 13 § 51; 14 §§ 11, 13, 25, 29; 15 §§ 1-5, 6, 13, 15.

(18) *Statut. an. 1248* collat. 9 §§ 4-7, 10, 13, 14, 25, 27, 32, 47, 50; 10 §§ 1, 2, 9, 12, 15, 18, 20, 33, 38, 40, 43; 11 §§ 2, 14, 15, 16; 12, §§ 5, 16, 17, 21, 22, 24; 13 §§ 2, 4, 14, 17-19, 20, 30, 33, 43, 44; 14 §§ 1, 3, 15; 15 §§ 2, 10, 18.

(19) Ho già avvertito più volte per es. *L'Atto del 21 Giugno 1233* p. 16 nota 57), che la data del 1235 nello Statuto a stampa (collat. 12 § 5 col. 1988) va corretta con 1245, come ha il testo originale.

(20) *Stat. an. 1248* collat. 9 § 1; 12 § 24; 14, §§ 13, 14, 17; 15 § 12.

(21) *Rota Bibliographia d. Statuti della città e prov. di Bergamo* p. 14 seg.

(22) *Rovelli Storia di Como* III. 1 p. 3.

(23) *Statut. an. 1333* collat. 1 fol. § r. (ms. n. Civica Biblioteca).

allora riveduto e corretto secondo gli intendimenti del nuovo signore è detto *Statutum novum* in quello del 1353 (24), che si rapporta ad una disposizione assegnata alla *collatio* 2 § 9; ma noi non possediamo il vero testo di quello Statuto, ma solo una privata e scorretta trascrizione di verbali delle diverse *Provisiones* o commissioni di *Emendatores*, che si succedettero fino al 1343 (25).

Ma le due o tre persone, che successivamente l'una all'altra sino al 1279 (26) sentirono il bisogno di tener vivo il testo del loro Statuto del 1248, inserendovi alcune fra le principali disposizioni prese in seguito od un semplice richiamo alle stesse, ci lasciano già ammettere una revisione dello Statuto, o, in altri termini, una promulgazione di un nuovo *Liber Statutorum* appunto nel periodo intermedio fra il 1248 ed il 1279. E' noto, come il testo ufficiale dello Statuto, od un suo esemplare pure ufficiale, venisse tenuto esposto in luogo pubblico, assicurato mediante una catena, perchè ognuno potesse consultarlo (27). Di qui il nome venuto di *Statutum catene* a quello, che era in pieno vigore. Non solo questo nome, come vedremo tosto, era pur vivo fra noi, ma sappiamo di più, che quell'esemplare era posto *super columpna que est super palatio* del Comune (28). Ora, fra le *additiones* o postille al testo dello Statuto del 1248, non tutte riprodotte colla stampa, troviamo le seguenti indicazioni delle diverse fonti, da cui esse erano tratte. Ne riporterò alcuni esempi.

a. Lo *Statutum Potestatis*:

Hic debet addi iuncta que est post istud statutum in Statuto Potestatis.

Hic debet poni Rubrica — et statutum sub ea positum etcetera in Statuto Potestatis in fine octave colationis (29).

Item post istam Rubricam debet poni rubrica de nemoribus seu buschis — et statutum positum sub ipsa Rubrica que est in extraordinariis Statuti Potestatis signata per Z (30).

(24) *Statut. an. 1353* collat. 2 § 9 (ms. n. Civica Biblioteca).

(25) La revisione del precedente Statuto in questi verbali del 1333 termina a fol. 32 v., ove si legge: *In somma statutum et ordinatum est quod omnia statuta et ordinamenta Communis et Populi Pergami, et etiam in singulis casibus et articulis ad emendationem additionem et supplicationem et Magnifici d. d. Azouis Vicecomitis etc.* E poi segue la approvazione del Podestà in data 30 Aprile. Ma in quel brano scorrettissimo manca qualche cosa, come a dire che tutte le modificazioni allo Statuto pendevano dall'arbitrio del Principe. Per la data del 1343 veggasi il fol. 52 v. Cfr. *Rota Bibliographia ecc.* p. 19. V. qui sotto la nota 79. Avverto poi che la numerazione dei §§ o capitoli è di mano recente, e non giunge che fino al fol. 3 v., fatta da persona, che probabilmente ereditò d'aver qui a fare con un vero testo dello Statuto, ma poi si accorse dell'equivoco.

(26) La data del 1279 compare in una postilla edita della collat. 10 § 30 col. 970. Si trova pure in altra postilla inedita in fine della collat. 13: *tempore d. Tenogii potestatis Communis Pergami*

(27) Pertile II 667 seg.

(28) Da un atto del 1273 conservato nell'Archivio Capitolare (H 4) e trascritto dal Canonico Agliardi (ms. A, III, 11, 4), che riproduce le disposizioni riguardo al Monte S. Vigilio, le quali si trovano anche nello Statuto del 1248 collat. 12 § 21 col. 1093 seg.

(29) *Stat. an. 1248* collat. 9 § 40. Inutile avvertire che qui cito dal codice.

(30) *Ibid.* collat. 11 § 12.

Hic debet poni Rubrica quod Comunia de Osanisica et de Forzanica sint unum et idem Comune et statutum sub ea quod est in extraordinariis in Statuto Potestatis signatum per V (31).

b. Lo Statuto proprio del Comune, ossia lo Statutum catene:

Hic debet poni Rubrica etc. quod statutum est in Statuto catene in fine decime collationis signatum per (manca la lettera) (32).

Hic debet poni rubrica de fornacibus claudendis — in certis locis et statutum sub ea quod est in Statuto catene in fine octave collationis (33).

Hic debet poni Rubrica de ferro rammo et azallo et de hiis que pertinent ad predicta cum statutis positis sub ea et que statuta sum numero XIII et sunt in extraordinariis Statuti catene signata per duo cc. (34).

Hic debet addi quoddam statutum quod est in extraordinariis in fine octave collationis. Et quod statutum incipit: statutum et ordinatum fuit per consilium generale comunis Pergami scriptum per Filipum de Med. notarium Potestatis et Comunis Pergami die XV intrante decembre etcetera. Et quod est in Statuto Catene signatum per quattuor EEEE (35).

L'uno e l'altro Statuto:

Hic debet poni Rubrica de contractibus Comunis Pergami servandis et statutum quod est sub ea et quod incipitur: In nomine domini amen. d. Bonificius de S. Nazario (1952-53) — et quod statutum est in Statuto Potestatis et catene et signatum per R (36).

Ma che lo Statutum catene, a cui ricorrevano que' nostri giureconsulti, non fosse quello del 1248, pare risulti apertamente da altre aggiunte, pure di mano di quest'ultimo postillatore, dove per la forma delle espressioni usate si deve ammettere, che lo Statuto più vecchio pervenuto fino a noi fosse indicato in altra maniera. Alla collat. 9 § 43 leggiamo: *Hic debet addi Rubrica e statutum quod est sub ea de expendendo de avere Comunis ad capiendum bannitos ex maleficio que Rubrica est in extraordinariis istius Statuti signata per D.* Fra le numerose addizioni poste in fine della stessa collat. 9 troviamo anche accennato ad una ordinanza presa quando podestava Guidone della Salsetta (1254-55) e ch'era posta *in suprascripta collatione prima istius Statuti.* Alla collat. 10 § 39 troviamo indicata pure una Rubrica, *que Rubrica est in extraordinariis istius Statuti signata per duo III.*

Pare evidente di qui, che *istud Statutum* per necessaria contrapposizione non possa riferirsi che allo Statuto del 1248, perchè un postillatore

(31) *Ibid.* collat. 12 § 24.

(32) *Ibid.* collat. 10 § 43.

(33) *Ibid.* collat. 13 § 33.

(34) *Ibid.* collat. 14 § 22.

(35) *Ibid.* collat. 15 § 3.

(36) *Ibid.* collat. 10 § 43.

del testo di questo, che altrove e ripetutamente richiama lo *Statutum catene* e lo *Statutum potestatis*, non può con quella espressione aver indicato che uno Statuto, il quale non era nè l'uno nè l'altro di que' due, ma sibbene un terzo, quello del 1248, al quale di fatto venivano aggiunte quelle postille; onde la necessità di ammettere, che in quel periodo di tempo, il cui limite più recente, l'unico a noi noto, è segnato dal 1279, un nuovo testo ufficiale fosse stato affisso alla catena sulla solita colonna nel palazzo del Comune, il qual testo avesse esautorato la redazione del 1248. Che se osserviamo, che il più antico postillatore (uno o più) riporta sempre la ordinanza facendo richiamo al solo anno, in cui fu presa (37), mentre il più recente segue un diverso indirizzo, riportando soltanto le prime parole dell'ordinanza stessa o della rubrica, sotto la quale quella era posta, ma avendo cura, invece, di indicare la collazione dello *Statutum catene* o *Potestatis*, le lettere dell'alfabeto con cui le varie ordinanze erano contraddistinte negli *extraordinaria*; e se in pari tempo osserviamo, che talvolta quelle lettere mancano, per quanto non siasi ommesso il *signata* o *signatum*; si può credere, che quest'ultimo postillatore rilevasse di seconda mano le postille sue da altre già fatte sulle diverse redazioni dello Statuto, onde la necessità di una distinzione, a lui che riproduceva le sue postille sul testo più vecchio, fra *istud Statutum* e lo *Statutum catene*, il testo ufficiale, che aveva vigore al suo tempo (38). Di qui vediamo anche, come a periodi non troppo lunghi dovesse farsi sentire la necessità di una radicale revisione del *Liber Statutorum*. Già vedemmo, come era fatto obbligo, che l'atto di pace con Brescia venisse trascritto nello Statuto cittadino (39); nel 1221, quand'era qui legato il cardinale Ugolino d'Ostia, i giudici del Podestà promettono *quod Comune ipsius civitatis poni faciet in Statuto communis istius civitatis super quo iurabunt rectores et Populus Pergamensis*, le costituzioni apostoliche e le leggi imperiali contro gli eretici (40). E' evidente che, perchè ciò fosse possibile, nel testo ufficiale degli Statuti doveansi lasciare spazi liberi per le eventuali aggiunzioni. Questo appare dal testo dello Statuto de' notai, compilato ed approvato nel 1264 il quale fu posto assieme in modo da poter accogliere anche successive

(37) E queste postille più antiche, per essere di carattere più facile, sono quelle riprodotte in maggior numero colla stampa. Esse sembrano tolte dai verbali stessi degli *Emendatores*.

(38) Che la cosa sia così, parmi risulti da una aggiunta o postilla in parte stampata (col. 1053) e riportata qui sopra a proposito della espressione: *istius Statuti*, e la quale si trova fra quelle accumulate in fine della collazione 9 dello Statuto del 1248. Essa si riporta al tempo di Guidone della Salsetta (1254-55), ed in essa si legge: *in superscripta collatione prima*. Ma siccome fra quelle postille non ve ne ha alcuna, che richiami la *collatio prima*, così è forza ammettere, che il cenno sia tratto da una serie di più numerose postille, in cui il *superscripta* aveva la sua ragione di essere.

(39) V. sopra nota 12.

(40) Reg. del card. U. d'O. (*Fonti per la Storia d'Italia* N. 8) pag. 91 seg.

addizioni, le quali vanno infatti fino al 1281 (41). Che anzi era prescritto che la cosa fosse così, perchè le diverse ordinanze non aveano valore statutario, se non erano trascritte nel *Liber Statutorum*. Quindi è, che nell'atto di approvazione dello Statuto di Leffe del 1276 il giudice incaricato pone senz'altro questa condizione: *et si quid fatiunt de novo ponant et scribant post istam scripturam* (42), e nello Statuto di Brescia del 1313 è esplicitamente dichiarato *quod omnia Statuta et reformationes atque provisiones — que non reperiantur scripta et scriptae in voluminibus suprascriptis Statutorum Communis vel populi Brixiae — non valeant nec teneant de caetero* (43). Naturalmente, finchè gli Statuti conservavano la originaria forma cronologica non era il caso di parlare degli *extraordinaria*; il concetto di questi non dovea sorgere, che quando al *Volumen Statutorum* erasi dato un ordinamento sistematico dalla materia divisa in *collationes* o *libri*, onde tutte queste posteriori aggiunte figuravano *extra ordinem*, o raccolte in fine del volume, o poste in fine di ciascuna collazione, ma distinte con lettere dell'alfabeto, anzichè colla progressiva numerazione dei capitoli. Ma se come vedemmo qui sopra (44), una delle ordinanze poste nella ottava collezione dello *Statutum catene* avea dovuto essere contraddistinta dalla E quattro volte ripetuta, è facile arguire quale ingombro dovesse avvenire negli Statuti, quante antinomie avessero a rilevarvisi, quali confusioni ne seguissero; onde, anche indipendentemente da mutate condizioni politiche, dovea di quando in quando farsi sentire la necessità di una completa loro revisione. Allora ne usciva il nuovo *Liber Statutorum*, che pigliava la sua data dell'anno, in cui era stato approvato; sebbene per le continue aggiunzioni e modificazioni, che tosto ne seguivano, quella data non fosse esatta che pel momento della sua promulgazione. (45)

Che questo possa essere avvenuto nel 1263, e che lo si possa ammettere indipendentemente dalla diretta testimonianza a noi pervenuta, si deve indurre anche da altri indizi. Appunto per quell'anno troviamo la commissione degli *Emendatores* assai numerosa, ed in un'aggiunta di

(41) *Stat. Notar. Berg.* fol. 28 v. (ms. G, I, 15 del dono Sozzi nella Civ. Biblioteca). Anche qui abbiamo le aggiunte o marginali od apposte fra capitolo e capitolo, come nello Statuto del 1248. Tolta una del 1256 (fol. 7 v.), le altre in scrittura notarile appartengono tutte al 1279. Le vere aggiunte ufficiali, invece, tengono dietro al testo dello Statuto, e sono accompagnate dalle relative approvazioni del 1270, 1279, 1281. Queste addizioni sono contrassegnate esse pure da lettere dell'alfabeto, come nello Statuto del Comune.

(42) Tiraboschi *Cenni intorno alla Valle Gandino et ai suoi Statuti* p. 67 (Estr. dall'*Archivio St. Lomb.* 1880 fasc. I, 1882 fasc. III). Nello Statuto del 1331 è ordinato (collat. 4 § 4), che gli Statuti di Comuni, Borghi o Paratici debbano essere approvati o riprovati solo una volta all'anno dagli ufficiali a ciò eletti, *nisi fierent nova statuta, vel additiones, quas expediret de novo approbari vel improbari*.

(43) *Stat. Brix an. 1313* in *Hist. Patr. Mou.* XVI. 2 col. 1873. In un atto Vercellese del 1290 si legge: *ratione statuti facti tempore etc. et etiam ratione statutorum vel additionum factorum super dictis statutis per Statutos vel Emendatores Statutorum* (Mandelli *Vercelli* I 29).

(44) V. sopra nota 35.

mano del più recente postillatore al testo dello Statuto del 1248, per quanto lo permettono i caratteri in questo punto assai sciupati, si legge (45).

In Christi nomine. Nos Emendatores Statuli tempore regiminis d. Ferrarii de Canis de Papia Pergami Polestatis electi secundum formam Consilii generalis Comunis Pergami scripti per Lanfrancum Pestapanici notarium die 12 [intransis] februarii Millesimo [ducentesimo] sexagesimo tertio videlicet dd. Albericus, de Comissano, Antonius de Lacrotta, nus de Bongis, Albertonus de Pillis, Albertus d. Lanfranci Adelaxii, Gulielmus de Amizis, Filipus de Cucchis,.... d. Iohannis de..., Bonicontrus Clementi, Henricus Foggeroli, Petrus de Gorgulaco.

Statutum et ordinatum est quod illud debitum quod fiet per Comune Pergami a cal. Iulii curente millesimo ducentesimo sexagesimo tercio in antea ex quacumque causa fuerit illud debitum non curat nec curere possit.... modo nec Comune Pergami teneatur nisi ad pelicionem sortis.... debiti.... Pergami a suprascripto tempore ultra solvatur et solvere debeat....

Due tratti di penna sui nomi degli *Emendatores* potrebbero far supporre, che qui ci troviamo davanti ad una indicazione errata; ma la spiegazione di questa particolarità si ha da una annotazione della stessa mano, sebbene in carattere più minuto, posta fra quei nomi e la ordinanza, la quale suona:

Istud statutum debet poni in prima collatione sub Rubrica de debito non levando per Comune Pergami.

La cancellatura, quindi, non ha riguardo alla sostanza della cosa, ma semplicemente al fatto, che questa disposizione era stata qui posta fuori di luogo (46). Vediamo dunque nel 1263 in piena attività gli *Emendatores* e costituiti in numero cospicuo; e che in quell'anno il Comune avesse rivolto una speciale attenzione alla sua legislazione, l'abbiamo anche da un altro fatto. Il progetto di Statuto si sottoponeva alla sanzione del maggior Consiglio (47); ma che questa non fosse una semplice formalità, l'abbiamo da una serie di provvedimenti, dai quali appare, che il Consiglio stesso sotto il seguente Podestà Girardo da Sesso e rivide e modificò l'opera di quegli *Emendatores*. Questi avevano accolte alcune delle disposizioni del precedente Statuto del 1248 nella loro integrità; ma il Consiglio diè

(45) *Stat. un. 1248*, collat. 10 § 14. Questa aggiunta è in parte stampata a col. 1961.

(46) Non è questo l'unico esempio di cancellature, è unico piuttosto per questo, che l'aggiunta era di mano dell'ultimo postillatore. Due postille riferentisi al 1259 tra quelle, che fanno seguito alla collazione VIII e le quali sono stampate (col. 1923 seg.), sono esse pure cancellate al pari di questa, ma, sempre di mano del più recente postillatore; in margine alla prima è notato: *alibi positum est*, alla seconda: *positum est in prima colacione*. Altra postilla del 1279, non stampata nella collat. 12 § 22 fu pure cancellata, ma in margine si legge soltanto: *posita est senz'altra indicazione*. Fanno eccezione le due postille del 1250 e 1259 della collat. 14 § 16, stampate (col. 2024 seg.), perchè furono cancellate senza che ne sia addotto il motivo.

(47) *Pertile II 663*.

prova della propria autorità coll'apportarvi delle modificazioni. Quindi leggiamo :

Additum fuit de voluntate Consilii Generalis tempore d. Girardi de Sesso potestatis Communis Pergami 1263 quod in excipiendo vel replicando etc. (48).

Additum fuit tempore potestathie d. Girardi de Sesso Potestatis Pergami 1263 de voluntate Consilii Generalis Communis Pergami: Idem locum habeat etc. (49);

Additum fuit tempore potestatie d. Girardi de Sesso potestatis Communis Pergami de voluntate Consilii Generalis Communis Pergami 1263 etc. (50).

Additum fuit de voluntate Consilii Generalis tempore potestatie d. Girardi de Sesso etc. (51);

Additum fuit tempore potestathie d. Girardi de Sesso potestatis Communis Pergami de voluntate Consilii Generalis Communis Pergami, quod si aliquis possessor pignoris etc. (52).

In questi casi adunque il Consiglio attivamente compiva l'opera de' suoi *Emendatores*: all'opera sua non dava che la forma di una *additio*; ma se *Emendatores*, per quanto pare, insolitamente numerosi e *Consilium Generale* dimostrano in quest'anno una così spiccata operosità: questo non può che confermare la notizia giuntaci da altra fonte, che appunto in quest'anno dovette venire riformato il *Liber Statutorum*, che rimase individuato da quella data (53).

Pare, che nel 1263 ed in alcuni degli anni precedenti la città non fosse turbata nè da interne discordie nè da esterne guerre. I malintesi con Milano per aiuti prestati nel 1261 ai nobili di quella città erano stati subito appianati (54); appunto nel 1263 di pieno accordo erano rettificati confini con Cremona (55). Nella formula di giuramento dei Consoli de' Notai conte-

(48) *Statut. an. 1248* collat. 10 § 1 col. 1956.

(49) *Ibid.* collat. 10 § 2 col. 1957.

(50) *Ibid.* collat. 10 § 3 col. 1957.

(51) *Ibid.* collat. 10 § 4 col. 1958.

(52) *Ibid.* collat. 10 § 41 col. 1974.

(53) Certo non si vuol dedurre la attività degli *Emendatores* dalle poche aggiunte fatte allo Statuto del 1248. Questo non contiene che brevi cenni ed appunti presi in un interesse affatto particolare. Ma è notevole che gli *Emendatores* creati nel Febbraio 1263, e che avranno forse rassegnato il loro lavoro entro brevissimo tempo (Pertile II 662), abbiano a trovare nell'opera loro un riscontro di attività anche nel Consiglio Generale nel secondo semestre dello stesso anno, per quanto si debba ammettere, che qui non abbiamo forse che un saggio delle modificazioni che il Consiglio stesso avrà creduto introdurre all'atto di approvazione dello Statuto. Una tale circostanza non può che rafforzare le induzioni sin qui fatte.

(54) Giulini IV 247; cfr. 335 seg.; Ronchetti IV 119 seg. dove pare, che il fatto sia a ragione ridotto alle debite proporzioni. Il brano poi ivi recato del Bellafino assai probabilmente pende dagli *Annales* del Carrara, il quale lasciavasi dominare più dalla fantasia propria che dalla esatta conoscenza dei fatti.

(55) Galantini *Storia di Soncino* III 474 seg. Cfr. Astegiano *cod. Diplom. Cremonese* I 343, dove si vede, che ad ogni modo la convenzione del 1263 ebbe infine la sua piena esecuzione nei patti del 1267.

nuta nello Statuto del 1264 essi si obbligavano ad aiutare *Potestatem et Comune Pergami et Antianos Populi Pergamensis in suo iure et honore et ita et eo modo in bono et pacifico statu ut modo est et meliori si esse poterit* (56). Sembra che anche da questo lato le condizioni fossero propizie per una fondamentale revisione del codice statutario. Quello del 1248 era stato compilato sotto l'impero di Federico II; molte parti oramai non avevano più ragione di essere, come, nel campo politico, la draconiana legge contro i ribelli dell'impero (57); le aggiunte, che ci si presentano nel testo dello Statuto a noi pervenuto, per quanto debbano esser una minima parte a confronto delle ordinanze di mano in mano emesse, ci mostrano un notevole movimento anche nel campo della legislazione penale e civile. Oberto Pallavicino da una parte, i Torriani dall'altra ingrandivano e minacciavano; ma pare che in Bergamo non si avesse cura che di rassodare gli ordini esistenti, poichè ancora nel giuramento dei Consoli de' Notai si trova, che essi faranno di tutto *ne Potestas et Antiani et Comune Pergami minuantur vel decidant de sue statu vel honore et ne Comune Pergami deveniat sub senioria alicuius viventis nisi sicut et eo modo ut nunc est et hactenus stetit liberum et absolutum* (58).

Certo non è agevole stabilire, quanta parte dello Statuto del 1263 sia passata in quello del 1331 anche nei punti, dove quest'ultimo si rapporta interamente agli antichi Statuti. In esso troviamo le seguenti citazioni: collat. 2 § 3: *Statuta antiqua Comunis Pergami*; § 24: *in veteribus Statutis*; § 52 [53]: *in antiquis Statutis*; § 58: *Statuta vetera Comunis Pergami*; § 61: *Statuta que sunt in dicta prima collatione etc.*; collat. 6 § 9: *in quinta collatione Statuti antiqui*; collat. 8 § 34: *tradita est in Statuto veteri*; § 50: *in prima collatione antiqui Statuti*; collat. 9 § 45: *antiqua Statuta Comunis Pergami* (59); ma è evidente, che di fronte al sistema di aggiungere nel testo primigenio dello Statuto tutti i provvedimenti, ai quali voleasi dare la stabilità di una legge, è difficile poter dire, se tutte queste citazioni si rapportino ad un momento determinato, quello in cui il *Liber Statutorum* venne promulgato dopo una completa revisione. Per quanto si provvedesse, affinchè il testo dello Statuto esautorato avesse a conservarsi (60), nullameno la forza dei sinistri avvenimenti prevaleva sulla volontà degli uomini, e solo per somma ventura quello del 1248 giunse a mostrarci in piccola parte ed in un intento affatto privato quello, che dovea eseguirsi dagli *Emendatores*. Ma intanto conviene sapere, che tanto il testo primitivo quanto le posteriori aggiunzioni formavano un corpo

(56) *Statut. Notar. Bergami* fol. 16 r.

(57) *Statut. an. 1248* collat. 9 § 29.

(58) *Statut. Notar. Berg.* n. l. c.

(59) *Statut. ann. 1331* (ms. Sala II, D, VI, 3 nella Civ. Bibl.).

(60) Pertile II 668 seg.

solo, al quale doveasi una piena osservanza. Il Lupi ci ha conservato il testo della deliberazione, con cui nel 1278 il Consiglio Generale accordò ai Monaci di Vallalta di poter trarre i grani dalle loro possessioni del Bresciano (61). La domanda non solo fu accolta favorevolmente, ma passò anche, che *de predictis omnibus fiat statutum pro Comune Pergami et pro statuto Communis Pergami habeatur*. Ora, il notaio prima della separazione del Consiglio lesse tutti gli ordinamenti, che aveano più o meno attinenza coll'argomento, e innanzi tutto notò: *Lectis primo infrascriptis capitulis Statuti et consiliorum cum adiectionibus eorum et de eis et quolibet eorum petita et data fuit parabula bucca per buccam*. Dunque esistevano già le adiectiones ai capitoli dello Statuto, le quali aveano uguale forza di essi. Ma il notaio procede nella enumerazione dei capitoli letti: *De non dando parabulam etcetera. Da non petendo parabulam etcetera, et de non intelligendo etcetera. Et de sacramento Rectoris etcetera. Et de statutis servandis etcetera. Et de ratione equaliter facienda etcetera. Et de deliberationibus Consilii executioni mandandis etcetera. Et de statutis et ordinamentis et consiliis factis per Comune Pergami super blava de victualibus non habendis nec conducendis nec trahi nec conduci faciendis extra civitatem et virtutem Pergami nec etiam per virtute Pergami nisi recte veniendo ad civitatem Pergami per stratas et vias rectas etcetera. De consiliis et statutis factis temporibus dd. Filipis Tomati (1256-57) et Bertrami de Mandello (1269-70) et aliorum quondam Rectorum Communis Pergami etcetera. Et de non emendando Statuto nisi semel in anno. Et de Emendatoribus Statuti eligendis ad sortem etcetera. Et de duobus ex Ancianis Populi qui intersint emendationi statutorum etcetera. Et de non petendo parabolam in generali etcetera. Et de non facere nec venire contra statuta etcetera. Et de non proponendo nec arengando quod aliquod fiat statutum etcetera. Et de statutis factis super certis officiis sint firma etcetera (62)*. Ora, appunto sui provvedimenti riguardanti le biade nello Statuto del 1331 leggiamo (63): *Item statutum et ordinatum, quod si opportunum fuerit et Vicario videbitur, fiat et fieri debeat tallia et descriptio bladi et leguminis secundum formam statuti positi in libro Victualium sexto et septimo Capitulo, et prima collatione antiqui Statuti vigesimo quarto Capitulo, cuius vigessimi quarti Capituli tenor talis est (64)*.

(61) Lupi *Tralci di documenti* n. 61. Un cenno di quest'atto si trova anche in Ronchetti IV 161 seg.

(62) L'ab. Angelo Mazzoleni nel suo *Libro M* p. 30 (ms. 4, a, 9 nella Civ. Bibl.) ci fornisce un cenno di un verbale di consiglio del 1271, il quale doveva recare indicazioni consimili al nostro del 1278. Anche ivi si accenna ai due Podestà Filippo di Tomaso d'Asti e Bertramo di Mandello, all'obbligo di non emendare lo Statuto se non una volta all'anno, ai due anziani, che debbano essere fra gli *Emendatores*. Peccato che, il Mazzoleni di solito così diligente, qui ci abbia dato sì poco. Ma forse egli non vide il documento, e dovette accontentarsi del magro cenno lasciato dal Mozzi *Antichità Berg.* VII fol. 91 v., ms. nella Civ. Bibl.

(63) *Statut. ann. 1331* collat. 8 § senza numerazione, che precede il § 50.

(64) Questi provvedimenti nell'*antiquum Statutum* formavano un solo capitolo: i compilatori

E qui tra altre disposizioni troviamo anche (§ 54): *Quod nulla persona, undecumque sit, trahat, ducat, menet, portet nec trahi, duci, menari, portari faciat aliquod predictorum extra civitatem vel suburbia Pergami, nec etiam per districtum Pergami de loco ad locum nisi per stratas rectas veniendo ad civitatem vel suburbia Pergami.* Qui del testo dello Statuto si citano la collazione e il capitolo; e le espressioni abbreviatamente usate dal notaio rispondono con tale esattezza alla disposizione riprodotta nello Statuto del 1331, che intanto possiamo ammettere, che i compilatori di questo, quando citavano l'*antiquum Statutum*, aveano sott'occhio una compilazione anteriore al 1278. Certo una tale disposizione poteva trovarsi già nelle parti andate perdute dello Statuto del 1248 e da questo esser passata in quello del 1263, come in questo da quello Statuto deve essere passata anche l'altra prescrizione, ricordata nel recato verbale, che due Anziani del popolo fossero fra gli *Emendatores* (65); ma siccome i documenti del Rosa e del Tiraboschi e, come vedremo, le indicazioni risultanti dalle descrizioni viciniali non lasciano dubbio sopra una compilazione del 1263, così dobbiamo anche ammettere, che il notaio, il quale nel 1278 scriveva il verbale del Consiglio, avesse sotto gli occhi appunto quello Statuto e le numerose *adiiciones* che nel frattempo v'erano state fatte dagli *Emendatores* o dai Consigli cittadini. E appunto, come vedemmo, il notaio esplicitamente accenna anche a queste *adiiciones*.

E di una aggiunta a quello Statuto abbiamo ricordo fin dal 1267. Per quanto sino all'ultimo questa città fosse stata attaccata alla parte imperiale, nullameno non avea mai accolto ne' suoi Statuti le leggi imperiali e le costituzioni papali contro gli Eretici (66). I compilatori dello Statuto del 1331 ordinarono (67): *Item quod statuta et littere predictae contra Ereticos vel hereticorum pravitatem, que sunt in dicta prima collatione centesimo sextodecimo usque ad centessimum vigesimum quartum inclusive servantur et executioni mandentur ut iacent.* E qui seguono nove §§, dal 62 al 70, che rispondono esattamente pel loro numero ai §§ 116-120 dell'antico Statuto. Quando in questo sieno penetrate quelle disposizioni, l'abbiamo dal § 62 [116]: *Infrascripti tenores legum Imperialium et constitutionum papalium — statuti fuerunt tempore potestatis excelsi militis d. Neapolionis de la Torre potestatis Communis Pergami de voluntate*

di quello del 1331, od il trascrittore, lo divisero in più §§. La rubrica antica, che valeva per tutti questi, diceva semplicemente: *De victualibus non conducendis contra vicilia, et modis inventis ut copia eorum habeatur.* I successivi §§ 51-57 non hanno per rubriche che le parole: *De eodem*; onde si vede, che originariamente formavano parte dell'unico capitolo 24 della collazione 1 dell'*Antiquum Statutum*.

(65) *Stat. an.* 1248 collat. 13 § 48 col. 2094.

(66) *Statut. an.* 1331 collat. 2 § 62: *expulsis prius — statutis comunium Brivie et Mediolani* Si dovette, adunque, ricorrere a questi Statuti per avere il testo di quelle costituzioni.

(67) *Stat. cit.* n. 1. c. § 61.

sapientis viri d. Conradi de Concorezio iurisperiti Vicarii ipsius d. Potestatis et de voluntate Consilii Generalis Communis Pergami, et per ipsum d. Vicarium et Consilium ad instantiam et requisitionem Fratrum Aldovrandini Regini de Gussaco et Henrici de Callio, Predicatorum Ordinis, deputatorum ab Apostolica Sede, Inquisitorum heretice pravitatis, in libris Statutorum Communis ipsius positi pro statutis eiusdem Communis decetero observandis — currente tunc anno Millesimo ducentesimo sexagesimo septimo decime Indictionis. Vediamo di qui, che quelle costituzioni furono poste in un *Liber Statutorum* già esistente. Si potrebbe ammettere, e la numerazione progressiva de' capitoli formanti quelle costituzioni darebbe campo alla induzione, che i compilatori dello Statuto del 1331 avessero trovate riprodotte tali e quali quelle ordinanze in una redazione posteriore al 1267, e che le avessero riprodotte come in questa si trovavano senz'uopo di ricorrere agli *extraordinaria* del precedente Statuto del 1263, ov'esse per la prima volta erano state allogate. Intanto conviene avvertire qui, e meglio lo vedremo più avanti, che prima del 1279 e fors'anco del 1281 non vi deve essere stata una nuova compilazione del *Liber Statutorum*: ad ogni modo, quand'anche la cosa fosse stata veramente così, per la questione, la quale più ci interessa, cioè della esistenza di uno Statuto del 1263 in rapporto alle descrizioni viciniali, è facile vedere, che anche l'ammettere questo non altererebbe per nulla le induzioni fatte, perchè la data della introduzione di quelle costituzioni nel *Volumen Statutorum* non cesserebbe per questo di essere quella del 1267, come le descrizioni viciniali pel loro contenuto non cesserebbero di dover essere assegnate ad un dato momento piuttosto che ad un altro. Alla stessa maniera pel fatto, che tante disposizioni della quindicesima collazione dello Statuto del 1331 le troviamo quasi perfettamente conformi a quelle della corrispondente collazione dello Statuto del 1248, sarebbe del tutto arbitrario negare intermedie redazioni di codici statutori. Vi erano intere parti, che passavano inalterate d'uno in altro Statuto, ed avremo a citarne un esempio per certe ordinanze riguardanti i notai, che, prese nel 1276, trovarono posto in tutte le successive redazioni a noi pervenute sino all'ultima di esse nel 1493.

E' indubitato, che dopo il trionfo della parte guelfa nel 1296 furono create *Provisiones* straordinarie per tutti quei provvedimenti che il nuovo ordine di cose richiedeva. Il 5 Luglio 1298 troviamo questa *Provisio secreta*, la quale avea a *Comune Pergami plenam meram et liberam iurisdictionem bailiam auctoritatem et omnimodum potere* (68). Essa promulgava uno statuto, che accordava i contratti coi chierici. Nel 30 Marzo 1299 troviamo ancora citati i *Sapientes Provisionum* (69). Ora, ai nove §§, che

(68) Lupi *Strozzi di documenti* n. 48. Di quest'atto vi ha un cenno anche in Ronchetti IV 218.

(69) Lupi *Strozzi* ecc. n. 63; Ronchetti IV 221.

contengono le citate costituzioni imperiali e papali nello Statuto del 1331 tien dietro un altro senza numerazione contro la setta degli Apostoli, e dicesi fatto *per d. Siginbandum de Burgo de Cremona honorabilem potestatem Communis Pergami et alios Sapientes Provisionis qui habent cum eo statutis Communis Pergami providere, ad requisitionem et postulationem d. Fratris Guidonis de Coconate Inquisitoris heretice pravitatis ut in litteris transmissis per suprascriptum Fratrem Guidonem plenius continetur die 3 intr. Augusto 1297 indict. decima. Et publicatum fuit — super regio ecclesie domine Sancte Marie Maioris in publica contione Communis Pergami.* Non si può negare, che in quegli anni non siasi proceduto ad una revisione propria dell'esistente Statuto, ma non si può nemmeno affermare che sia avvenuta una nuova promulgazione di un *Liber Statutorum*, che da qualcuno di quegli anni posteriori al 1296 possa venire determinato. La Provvisione prendeva i suoi provvedimenti, sia che fossero affatto nuovi, sia che modificassero od annullassero gli esistenti; e, seguendosi un costume allora pressochè generale (70), il provvedimento preso veniva tosto pubblicato nella generale concione del popolo, perchè questo ne prendesse cognizione e non potesse in niun caso allegarne la ignoranza. Ora, come possediamo, sebbene assai scorretti, i verbali della Provvisione del 1333, senza che noi possediamo il testo di uno Statuto, il quale da quell'anno venisse individuato; così è assai probabile, che anche l'opera delle Provvisioni create solo, come vedremo, il 30 Dicembre 1296 constasse semplicemente di provvedimenti di mano in mano presi da esse e registrati in apposito volume: quando fosse altrimenti, non sarebbe agevole spiegare, perchè, al contrario di quanto avveniva in un precedente periodo, ogni provvedimento appena sancito dalla Provvisione avesse ad esser letto e verosimilmente spiegato nell'arengo (71); perchè il capitolo riguardante la setta degli Apostoli non portasse alcuna numerazione, e nemmeno la indicazione del posto da esso occupato nel *Liber o Volumen Statutorum*; perchè, da ultimo, la attività di quelle Provvisioni, nelle quali così straordinariamente era passato il potere legislativo, avesse a durare per lo meno per due o tre anni, mentre vedemmo, che gli *Emendatores* creati nel Febbraio 1263 aveano già compiuto il loro mandato prima del Luglio di quell'anno, se nell'atto della approvazione il Consiglio generale lo stesso anno vi introduceva quelle modificazioni, di cui alcune pervennero fino a noi (72), quando, d'altra parte, sappiamo che in generale era relativamente assai breve il tempo assegnato all'opera degli *Emendatores* (73).

(70) Partile II 663, 667.

(71) Partile II 668 nota 70.

(72) Vedi sopra le note 48-53.

(73) Partile II 662.

Il Secco Suardo per venire alle sue conclusioni si è fondato sopra una confusione. E la confusione sta in questo che non distinse la doppia accezione della parola *statutum*. Da una parte lo *statutum* è l'ordinamento fatto per casi speciali; dall'altra indica il codice statutario, il complesso degli ordinamenti, più o meno sistematicamente disposti, che regolano la convivenza comunale. In ultima analisi con una medesima parola si indicava tanto quella, che per noi sarebbe una legge, quanto il codice nel suo più largo significato. Se il Secco Suardo volesse ammettere una compilazione od un riordinamento del codice statutario ogni qualvolta si incontra in una legge datata, non vi sarebbe forse città, in cui la codificazione apparirebbe così attiva, come nella nostra: un grossissimo volume non basterebbe a farne la storia. Quindi la sua asserzione, che di compilazioni di Statuti dopo il 1263 non ne conosce una soltanto, ma due, cioè nel 1281 e nel 1296, va accolta con tutte le riserve possibili, perchè, almeno per una parte, si fonda su quella confusione. Intanto vediamo quanto alla compilazione del 1281 (74). Egli cita lo Statuto dei Notai pervenuto alla Civica Biblioteca per dono Vimercati Sozzi, in fine del quale sono riportati alcuni capitoli per la conservazione degli atti notarili, i quali diconsi copiati dallo Statuto del Comune (*exemplata de Statuto Communis Pergami*) nel 1281. Si vede, che il nostro autore non ha nemmeno inteso il significato di *exemplare*, perchè, se fosse altrimenti, egli non avrebbe certo sognata nel 1281 una compilazione di nuovo Statuto. E la prova viene subito. Dalle aggiunte fatte allo Statuto del 1248 sappiamo (75), che quei capitoli furono compilati il 2 Dicembre 1276, e che andavano posti nella collazione decima dell'esistente Statuto, dalla quale appunto furono tratti nel 1281 per riprodurli nello Statuto dei notai. Quello del 1331 li riproduse tali e quali, mantenendoli nella stessa collazione (76), e così fecesi in tutti i successivi Statuti (77).

(74) Secco Suardo p. 140 seg.

(75) *Statut. an. 1248* collat. 10 § 30 col. 1970.

(76) *Stat. an. 1331* collat. 20 § 13, il quale contiene 15 capitoli, cioè quello rispondente al § 30 dello Statuto del 1248 ed i quattordici stabiliti nel 1276, i quali tutti portano una sola numerazione. Quelli poi posti sotto il num. 14 rispondono ad un'altra aggiunta segnata con K pure citata nello Statuto del 1248. I 14 capitoli stabiliti al 2 Dicembre 1276 precedono gli altri presi il 12 Giugno 1279 in questo concordano i due Statuti del 1248 e 1331. Lo Statuto dei Notai non riporta questi ultimi capitoli in fine ma li fa precedere. Si intende, che nello Statuto del 1331 furono più o meno rianneggiati.

(77) A questo accennava già nel mio scritto: *L'Atto del 23 Giugno 1233* ecc. p. 34 seg. Il postillatore dello Statuto del 1248, che compieva l'opera sua per lo meno nel 1279, ci avverte, che questi capitoli non avevano per ancor pigliato posto nello Statuto allora in vigore; anzi, la espressione, che quei capitoli erano *in papiris extracta et signata per H*, ci lascia persino supporre, che, non essendovi più spazi liberi per gli *extraordinaria*, nel testo dello Statuto vi fosse un semplice richiamo, a un di presso come quello a noi pervenuto, e che i provvedimenti fossero trascritti su fogli o quaderni staccati, che portavano la corrispondente segnatura della lettera dell'alfabeto. E che una nuova redazione dello Statuto non fossesi ancor fatta nel 1281, parmi lo si

Un valore uguale a quella immaginata pel 1281 ha anche la compilazione di un nuovo codice statutario assegnata al 1296. In quello impropriamente chiamato Statuto del 1333 abbiamo un vero lavoro dei membri della Provvisione composta allora di quattro giureconsulti, fra i quali Alberico da Rosciate. Qui abbiamo effettivamente i loro verbali. Sin dal primo articolo è stabilito, che si restituiscano tutte le spogliazioni fatte nel 1296 (78). Quella Provvisione, o per riformarli o per confermarli, cita talvolta e i capitoli e la collazione degli *Antiqua statuta* (79). Quanto poi al brano specifico recato dal Secco Suardo (80) vi sono alcune osservazioni a fare. Primamente è scorrettissimo, e questo non fu nemmeno avvertito. In secondo luogo, per quanto si può intendere dal testo, vi si distinguono le ordinanze (*statuta*) vigenti da quelle pubblicate nel 1296. Nella prima parte vi ha (81): *Primo quod Credentia Communis Pergami per unum mensem ante Callendas Iulii elligatur arbitrio Consilii generalis Communis Pergami et arbitrio et deliberatione eiusdem Consilii elligantur officia et vacent secundum formam statutorum veterorum* (sic) *vigentium millesimo ducentesimo nonagesimo sexto*. Qui in argomento di tanta rilevanza, non vi ha una parola, la quale possa lasciare alcun dubbio sulla intenzione della Provvisione. Questa cercava riparare allo strascico

possa indurre anche dal brano dello Statuto de' Notai recato pure dal Secco Suardo (p. 140 seg.). Ivi si dice soltanto: *Exemplum statutorum Communis Pergami que sunt in decima collatione*. E se fra il 1279 ed il 1281 fosse stata una nuova redazione dello Statuto del Comune si sarebbe assai verisimilmente indicata la posizione occupata nella collazione da quei capitoli. Ma la espressione così generale non si scosta da quella del postillatore del 1279: *post istud statutum debent poni XIII capitula*, in quanto si indicava il luogo, ove doveano esser posti quei capitoli, che effettivamente non v'erano trascritti, ed in grazia delle continue agglunzioni la loro collocazione non poteva essere esattamente determinata in rapporto a tutto il resto della collazione, come sarebbero potuto essere unicamente dopo una nuova redazione. E questo si conferma anche per la circostanza, che l'ultimo di quei capitoli suonava: *quod predicta omnia debeant preconari et publicari etc.* (*Statut. Notariorum Berg.* fol. 31 r.; *U. fat. an. 1331* collat. 10 § 13 in fine). Qui si seguiva la procedura che vedemmo usata dalle Provvisioni del 1297 (nota 71-73): la immediata pubblicazione teneva luogo della inserzione dei provvedimenti nel testo dello Statuto. Era già determinato quale posto questi doveano occupare nel *Liber Statutorum*, ma chi volea consultarli, dovea ricorrere ai verbali dei Consigli ed agli appositi estratti, che n'erano fatti.

(78) *Stat. an. 1333* fol. 1 r. (collat. 1 § 1).

(79) *Statut. cit.* fol. 1 v. (collat. 1 § 56), dove reca il § E della collat. 1 degli *Antiqua Statuta*; fol. 3 v. (collat. 1 § 35): *secundum quod continetur in Antiquis statutis prima collatione 105 capitulo usque ad 108 inclusive*; fol. 6 v. (collat. 2 *quadragesimum quartum statutum seu capitulum secundum quod est in secunda collatione*. Ne è sostituito un altro; ma qui, dove potremmo credere di essere in pieno verbale della provvisione del 1333, troviamo in fine: *publicatum — super arengaria Communis Pergami die sexto Iulii 1342* il così detto Statuto del 1333 non fu ancora studiato, come si deve. Assai probabilmente qui fu scritto il 1342 pel 1332, ma questo gravissimo errore mostra quanto il testo ne sia scorretto, e come diventi quasi una necessità il ricorrervi con diffidenza.

(80) Secco Suardo p. 142.

(81) *Stat. an. 1333* collat. 3 § 1 fol. 7 v. Ugualmente comincia anche nello Statuto del 1331 il § riguardante la elezione della credenza (collat. 4 § 2); onde anche sotto questo aspetto siamo certi, che in questo Statuto penetrarono disposizioni già in vigore nel 1296.

dei gravissimi disordini avvenuti nel 1295, e fin dalle prime parole lo aveva dichiarato; ma quanto alla Credenza e ad altri officii non era nulla innovato negli ordinamenti (*vetera statuta*), che avevano vigore in quell'anno, fossero poi o no contenuti nel *Liber statutorum*, poichè questo non è detto. Una innovazione era ammessa rispetto al Cancelliere od ai Cancellieri, per quanto si può intendere da un testo assai sciupato, che suona: *et quod si contingat can. Communis Pergami elligi quod statuta ant que facta a millesimo ducentesimo nonagesimo sexto eorum officij et notij dispen ei nunc vigeant et vendicent sibi locum* (82). Il Secco Suardo ha riportato questo brano in modo, che si deve credere che gli bastasse potervi leggere l'anno che a lui premeva mettere in vista per le sue induzioni, perchè, o non comprese, che il testo originale era tutto sconvolto, o non si accorse, che riproducendolo, come egli ha fatto, non aggiungeva nemmeno un filo di luce alla desiderata chiarezza. Aggiungendo poi a mo' di conclusione, che « di tal guisa il primo Statuto « visconteo (quello di cui ora parliamo) volle tornare, per quanto concer- « neva la costituzione del Consiglio di Credenza ed i relativi ufficiali, « all'antico, e questo antico viene additato come lo Statuto fattosi nel « 1296, cui viene ritornata l'efficacia toltagli nel 1331 », egli dimostra come queste sue induzioni non sieno fondate che sopra un equivoco. Quanto alla Credenza, e lo vedemmo, non si fa che richiamare le disposizioni, che avevano vigore in quell'anno, e che quindi necessariamente potevano essere state prese anche molti anni innanzi; quanto agli uffici di cancelleria si richiamano le ordinanze fatte nel 1296; ma, come mostrai, altro è parlare di queste singole ordinanze sopra oggetti determinati, altro di una nuova redazione di tutto il codice statutario. E su questo punto non credo di più oltre insistere (83).

Ma il nostro autore continua: « La convenienza poi, che nel 1296 « si riformassero con una compilazione nuova gli statuti precedenti, credo « parrà ovvia a chicchessia, riflettendo che nel governo della città in « quell'anno, per effetto delle lotte cittadine dopo una lunga pace, erasi « sostituito il partito guelfo al partito ghibellino, come racconta il Calco. « Quindi i *vetera statuta*, ai quali nella descrizione delle vicinie erasi ri- « chiamato lo Statuto del 1331, erano quelli del 1296. E se le disposizioni « riportate in quest'ultimo Statuto in parte non erano che riproduzione « della compilazione precedente, questa compilazione immediatamente

(82) *Statut. an. 1331* n. l. c. Cfr. Secco Suardo p. 142.

(83) Il Secco Suardo nel confuso brano recato or ora tradusse l'*ant*, chiarissimo, con *antiqua*. Ma questa parola diventava affatto inutile dal momento, che era citato l'anno, in cui quell'ordinanza era stata promulgata. Poi, mettendoci, per quanto è possibile, le cose a posto, si comprende, che un *ant* in quel brano è tutt'altro che fuori di luogo. Pare, infatti, che per averne un senso un po' soddisfacente, la cosa debba intendersi così: *Et quod si contingat elligi: 1. cancellarium Communis Pergami: 2. et notarium dispensatum vi: 3. aut eorum officiales, quod statuta facta anno 1296 etc.*

« precedente non era quella del 1263, bensì quella del 1281. » Ho riportato il lungo brano, perchè si veggia quanto sia facile con tali metodi creare la storia. Non ho bisogno di ripetere, come l'ammessa compilazione di un nuovo codice statutario nel 1281 non sia fondata che sulla strana interpretazione della parola *exemplare* nello Statuto de' Notai. Rispetto poi all'altra compilazione del 1296 vedemmo or ora quale forza abbiano gli argomenti addotti per ammetterla. Prendiamo in breve esame quest'ultimo punto. Le cose nel 1296 non corsero così lisce in questa città, come con tanta sicurezza vuol far credere il Secco Suardo. Il governo del Comune funzionò con bastante regolarità fino al 10 Marzo (84) e di Guelfi e Ghibellini qui propriamente non facevasi ancora parola (85). In questo primo periodo durava ancora nella sua carica di Podestà il bolognese *Zernus de Bonateriis* (86) ed anzi, nell'unica notizia a noi pervenuta questi compare *in pubblico et generali arengo Communis Pergami super regio ecclesie S. Marie Maioris convocato* (87). Siccome nella generale concione del popolo durava il diritto di far leggi (88), così vediamo in questo primo periodo continuare indisturbata la attività legislatrice del Comune. Bisogna però anche osservare d'altra parte, che le furibonde lotte di quell'anno non scoppiarono così improvvise, come potrebbesi indurre dalle fonti milanesi or ora citate (nota 84), ma ho già provato altrove (89), che fin dal Settembre del 1295 le Vicinie erano chiamate a guardie straordinarie *propter rumores Collionum et Suardorum*. Siamo in un periodo di forti agitazioni, nel quale è facile immaginare, che si sarà creduto porre un ostacolo all'imminente disastro con una serie di provvedimenti d'ogni natura. Il secondo periodo comincia col 13 Marzo e si chiude col 6 Giugno. Abbiamo la preponderanza Ghibellina: i Suardi ed i loro partigiani avevano accolto il Potestà inviato da Matteo Visconti. Non sappiamo affatto sotto quali condizioni si sarà stretta questa alleanza fra il Signore di Milano e la parte dominante nella nostra città; ma anche qui non è difficile immaginare, che si sarà procurato con una serie di provvedimenti legislativi di rassodare il nuovo ordine di cose. Finalmente abbiamo l'ultimo periodo guelfo. Ora, a voler essere esatti, siccome gli *Emendatores Statuti* o membri della Provvisione a ciò creata nel 1333 sembra che, rapporto alla Cancelleria del Comune, parlino di *statuta facta*, e non semplicemente di *statuta vigentia* nel 1296, parrebbe assai più conforme alla verisimiglianza l'ammettere, che espli-

(84) Cortio *Storia di Milano* I 673 seg.; Trist. *Calculus Historia Patria* p. 400.

(85) Ronchetti IV 209.

(86) *Archivio Capitolare* I 12.

(87) Il nome di questo Podestà appare unicamente dall'atto qui citato.

(88) Pertile II 35.

(89) *Le Vicinie di Bergamo* p. 81.

candosi la loro opera mentre la città era venuta in potere del Signor di Milano (90), si dovessero richiamare in vita provvedimenti presi in un'epoca, in cui, almeno di fatto, quella soggezione avea cominciato a manifestarsi.

Ma fortunatamente conosciamo anche il momento, in cui per mezzo delle *Provisiones* cominciò ad esplicarsi la attività legislatrice o riformatrice della parte guelfa dopo la sua vittoria del 1296. Ho già citato un atto del 5 Luglio 1298 (nota 68), in cui appare la Provvisione secreta investita di pieni poteri, fra altro, per fare o riformare statuti. Questo mandato constava *ex forma Consilii generalis Communis Pergami scripti per Gerardum Valoti notarium quondam Potestatis et Communis Pergami die secundo exeunte decembre anno preterito*. Il Ronchetti erroneamente pose quest'atto sotto il 1297 (91); ma se osserviamo, che in questa città era costume costantemente durato per secoli di cambiare anno ed indizione il 25 dicembre, vediamo che per lo scrittore dell'atto il *dies secundus exeunte decembre* (30 Dicembre) dell'anno già trascorso non rispondeva a quello del volgare 1297, ma si bene all'altro del volgare 1296. Ora, siccome il Secco Suardo afferma « la convenienza, che nel 1296 si riformassero con una compilazione nuova gli Statuti precedenti; » così avremmo il prodigioso esempio di una Provvisione, che in un solo giorno, l'ultimo di quell'anno, avrebbe compito quell'immense lavoro, al quale poi di fatto non bastarono mesi e mesi, se nel Luglio del 1298 quella Provvisione stessa attendeva ancora a quell'opera. E secondo il nostro autore tutto questo dovea avvenire pel fatto, che appunto nel 1296 al partito Ghibellino erasi sostituito il Guelfo, onde la Provvisione creata nel 1233 sotto Azzone Visconti sentì la necessità di *turnare all'antico* cioè, come per di intendere da quello strano ragionamento, di andare in cerca di quelle disposizioni, che nel periodo guelfo non potevano esser state fatte che in odio alla parte avversa. Certo il Visconti dovè procurare di portare la pacificazione degli animi in questa città da oltre sei lustri provata alle più sanguinose vicende, ma non così però da disgustare coloro, ai quali di fatto e principalmente si appoggiava il suo potere. Nelle lotte civili del 1296 anche senza la scorta di documenti si può ammettere, che saranno avvenute spogliazioni di ogni fatta: era questo il retaggio consueto di quei pazzi parteggiamenti. I Ghibellini ne avranno commesse a danno de' Guelfi nel periodo dal 10 Marzo al 6 Giugno, come questi se ne rivalsero nel periodo successivo. Ma è tanto poco vero che la Provvisione del 1333 togliesse ogni efficacia allo Statuto del 1331 per ridarla a quello sognato del 1296 di fattura guelfa, che per prima cosa stabilì in testa ai suoi Verballi: *quod omnes — spoliati de bonis im-*

(90) Veggasi il Rota *Bibliografia* ecc. p. 111 seg.

(91) Ronchetti IV 218.

mobilibus vel quasi a millesimo ducentesimo nonagesimo sexto citra repouantur et restituantur per officiales Potestatis in possessione omnium dictorum bonorum stabilitum vel quasi salvis remanentibus alienationibus voluntariis et sententiis iudicationis latis et factis inter partes in iudicio et contradictoriis. Et salvo iure cuique in proprietatibus super quibus et de quibus Potestas et sua Curia cognoscat et definiat sine strepitu et figura iudicii sola veritate inspecta (92). Qui il colpo era dato principalmente anche ai Guelfi, perchè questi non avevano proceduto solo a quelle spogliazioni, che possono essere spiegate nel primo scoppiare di quei furori, ma avevano organato le spogliazioni sequestrando tutti i beni de' fuorusciti ghibellini, descrivendoli, stimandoli e ponendoli all'incanto (93), certamente senza alcuna di quelle guarentigie, che erano richieste dalla Provvisione del 1333.

Ho già avvertito più volte (94), che i rapporti tradizionali, pei quali s'era formata la Vicinia, furono accolti anche dal Comune, il quale di essa fece a poco a poco uno degli organi più importanti del suo funzionamento. Se nascevano contestazioni intorno all'appartenere all'una piuttosto che all'altra Vicinia pei conseguenti carichi, a cui potevano andare soggetti i singoli abitanti di essa, la causa portavasi davanti ai giudici del Podestà, e cercavasi risolverla col mezzo di prove testimoniali, in quanto ancora nel 1206 quest'erano le uniche, che potessero chiarire quegli originari rapporti (95). Ciò dimostra, che, topograficamente parlando, esistevano incertezze in taluni punti, onde ancora nel 1215 e nel 1223 il domicilio delle persone continuavasi ad indicarlo dal Quartiere anzichè dalla Vicinia (96). Quanto più però, si accrescevano gli oneri ed i diritti addossati a questa; quanto più il funzionamento del Comune rendevasi complicato, si riconobbe che queste incertezze doveano cessare; e come prima del 1234 fu fatta una ordinanza, per la quale i Comuni rurali venivano obbligati a descrivere e segnare con termini i confini dei rispettivi loro territori (97), così deve esser stato contemporaneamente sancito un eguale

(92) *Statut. an. 1333* collut. 1 fol. 1 r.

(93) Lupi *Stralei* ecc. n. 63; Rochetti IV 221.

(94) *Le Vicinie di Berg.* p. 76 seg.; *La Pergamena Mantovani* in *Atti dell'Ateneo di Berg.* vol. IX p. XXXVIII seg.

(95) La citata *Pergamena Mantovani* è la più evidente prova di queste induzioni. Vi erano case, che appartenevano parte ad una, parte ad altra Vicinia. Alla lin. 22 di quest'atto leggiamo: *illa pars domus que est vicinie suprascripte sancti pancracii*. V. anche *Le Vicinie di Berg.* p. 76 seg.

(96) Mozzi VI fol. 337 r.

(97) *Pergamena d'Astino* (nella Civ. Bibli.) no. 1747, 1748: *et teneantur secundum formam statuti Comuni Pergamini determinare et distinguere territorium ipsius loci* etc. In conseguenza di questa ordinanza nello Statuto di Vertova, scorrettissimamente stampato dal Rosa, troviamo scritto (p. 32), che si abbiano ad eleggere sei *calatores* che abbiano a percorrere i confini del Comune di Vertova col *Comune maiori* (da *Honiis* et *ponere terminos*). Questa parte dello Statuto appartiene al 1235. Tutte queste disposizioni erano assai probabilmente riportate in un volume: almeno così n'abbiamo una più recente testimonianza in un atto del 30 Aprile 1492 conservato nell'archivio di

provvedimento anche per le Vicinie cittadine. È probabile, che quelle prescrizioni siano state emanate nel 1230, appena quietate le gravi discordie cittadine, che avevano per quasi quattro anni profondamente turbata la città, e che avevano portato al trionfo della parte popolana; e la causa che troviamo nel 1231 mossa contro il Comune cittadino e vinta da quei di Valtezze può avere avuto, sì, per ultimo risultato, che questi non avessero a soggiacere agli oneri rusticani, bensì avessero a fare vicinanza esclusivamente col restante dei cittadini (98), ma può essere stata provocata appunto dal fatto, che, avendosi a stabilire ed a porre definitivamente in iscritto i confini della Vicinia di S. Lorenzo, quei di Valtezze ne fossero stati lasciati fuori; onde per essi la minaccia di vedersi trattati al pari di tutti gli altri abitanti del contado. La redazione originaria, pertanto, dei confini delle Vicinie dovrebbe cadere nel 1230 od in principio pel 1231, se la sentenza fu pronunciata nel novembre di quest'anno. E di quell'assetto abbiamo sicuro indizio nell'atto di pace con Brescia del 1251, in cui le Vicinie, da undici quali doveano essere in origine, ci appaiono in numero di diciassette (99). Se in un successivo Statuto, quello da cui riproduse le sue descrizioni lo Statuto del 1331, esse appaiono in numero di ventidue, e se questo numero non venne mai superato per quanto ebbe vita la Vicinia (100), questo indica che gli *Emendatores* degli *Antiqua Statuta*, dai quali la Commissione del 1331 prese le sue descrizioni, avevano introdotte modificazioni nel primitivo ordinamento viciniale, ed insieme avevano aggiornato anche le relative indicazioni topografiche (101). Quest'opera credetti di doverla attribuire agli

Villa d'Almè, e che incomincia: *In libro Instrumentorum confinium Territorii Bergomensis existente in Cancello via Blagn. Civitatis Bergomi, inter alia reperitur infrascriptum Instrumentum videlicet fol. 22: Comune di Sorinale et omnia etc.*

(98) Cfr. le mie *Note Suburbane* pp. 261 seg., 274, dove tenni nota soltanto delle conseguenze che poteva avere questo trattamento per gli abitanti della Valtezze.

(99) *Le Vicinie di Berg.* p. 22. L'atto, dal quale cavai questa notizia, ora, con tutto il *Liber Iohannis Praxie*, trovasi riprodotto in *Hist. Patr. Mon.* XIX 689. Sulle originarie Vicinie ecclesiastiche v. le mie *Note Suburbane* p. 178 seg. Quella di S. Giacomo della Porta fu eretta nel 1173 (*Le Vicinie di Berg.* p. 6 seg.), staccandola da quella di S. Stefano. L'antica Vicinia di Canale abbracciava le due ecclesiastiche di S. Grata e di S. Vigilio (*Le Vic. di Berg.* p. 131 seg.). È assai probabile, che si sia cominciato nello Statuto del 1248 a riportare le descrizioni viciniali togliendolo dagli atti relativi. Certo tutto quanto precede a quelle descrizioni non può appartenere che alla redazione originaria *Stat. an. 1331* collat. 23 26; *Item quod omnes Porte et Viciniane et Suburbia Bergomi et Facte de foris debeant adequari et ad equalitatem reduci per Comune Bergomi — Salvo quod per infrascripta nec aliquod eorum nullum preinditum fiat alicui persone in aliquo inco sepulturarum vel baptizari etc.* Il Comune rimaneva le antiche Vicinie ecclesiastiche per ridarle ad equalitatem; e questo richiama alla pace del 1230, in cui, come vedremo, le Vicinie ebbero parte per mezzo dei loro consoli nelle rappresentanze cittadine ed una certa uguaglianza tra esse rendeano necessaria per la equa partecipazione a quel diritto. V. note 139, 152.

(100) *Le Vicinie di Berg.* p. 31.

(101) Tutto questo è dimostrato dall'atto già citato del 1251 (v. nota 99). Ivi la Vicinia di Canale comprende ancora le due di Canale e di S. Grata *interites*; da quella di S. Agata non è

Emendatores dello Statuto del 1263; e siccome della esistenza in quest'anno di una nuova compilazione del codice statutario non parmi di dover dubitare, così resta a vedere, se anche quelle descrizioni debbansi assegnare allo stesso momento.

Il concetto, da me appena lumeggiato nei precedenti scritti, era questo. Se le descrizioni viciniali a noi pervenute fossero state quelle della originaria redazione, è certo, che i confini vi sarebbero stati senza più indicati coi nomi di coloro, che in quel dato punto possedevano quelle case, o le quali segnavano il confine di ciascuna Vicinia o per le quali rendecasi necessario venisse dichiarato, se appartenevano all'una piuttosto che all'altra di due contigue Vicinie. Ma se in tutte quelle descrizioni quasi sempre troviamo accanto al nome di un precedente quello di un posteriore possessore, è questo un indizio per ammettere, che quelle descrizioni sieno state oggetto di una revisione, od altrimenti dicasi di un aggiornamento. Ora, se i nomi dei possessori attuali (almeno di quelli di cui possonsi rintracciare i documenti), che viveano al momento di quell'aggiornamento, e insieme di quelli, che sono notati come già spariti dalla faccia della terra, richiamano a due epoche immediatamente successive, e se la seconda di queste resta segnata da limiti precisi, parmi questo il più sicuro argomento che a noi rimanga per determinare anche in quale epoca debba essere accaduta quella revisione. Io avea osservato nei precedenti scritti, che in una di quelle descrizioni si parla di Aido del Grumello come di persona ancora vivente; che Aido appariva in atti del 1254, e quindi entro i limiti di tempo segnati da me per la redazione di quelle descrizioni o per la loro revisione. Ma qui il Secco Suardo se la cava con una ipotesi, fortunatamente avveratasi in un suo nipote (102), credendo mostrare, come i documenti non bastino a porre la esistenza di una persona in rapporto con un fatto determinato, e tira avanti soddisfattissimo di questa felice trovata e di questo interessante ricordo familiare. Naturalmente ogni altro sarebbe ricorso innanzitutto ai documenti da me citati per accertarsi, se nel 1254 Aido vi figurava come un fan-

ancora staccata la Vicinia civile, che ebbe nome di Arena e così via (v. *Le Vicinie di B.* p. 23 seg.). La espressione: *sicut quondam esse consueverunt de Vicinia de Arena* (*Stat. ann. 1331* collat. 2 § 35) dimostra che la separazione di questa Vicinia avvenne prima, che la relativa sommaria descrizione venisse introdotta nello Statuto del 1263: gli *Emendatores* di questo, per non entrare in più minuti particolari, si rimisero a ciò, che era già stato antecedentemente stabilito.

(102) Secco Suardo p. 139. Il nome di questo Aido è più volte ricordato nei §§ 35, 36 dello Statuto del 1331 (§§ 87, 88 della collatio II di quello del 1263) e per una fortunata circostanza, siccome nel 1254 le Vicinie di S. Agata e di Arena ne formavano una sola sotto quel primo titolo (*Le Vicinie di Berg.* p. 25), così possiamo essere sicuri, che la descrizione de' nuovi confini introdotti per quella separazione dovesse avere un assoluto carattere di *attualità*. Quindi, se vi era ripetutamente posto il nome di Aido, non può essere per altro, che per questo, che egli viveva appunto ed era proprietario di date case nel periodo tra il 1254, in cui l'atto di pace ci dà l'elenco delle nostre Vicinie, ed il 1263, in cui si aggiornò la primitiva redazione di quelle descrizioni, facendovi le aggiunte rese necessarie dai cambiamenti avvenuti in quel frattempo (vedi sopra nota 101).

ciullo di otto anni, od almeno come un minorenni incapace di maneggiare i suoi affari; ma questa investigazione era troppo modesta per poter trattenere la foga di quelle singolari argomentazioni. Dal canto mio, per tacere di quei documenti, ormai acquisiti alla storia, aggiungerò, che in un prezioso codice dalla Congregazione di Carità depositato nella Civica Biblioteca, e che è conosciutissimo per alcune poesie volgari trascrittevi in fine (103), tra molti altri è riportato un atto del 27 Agosto 1258, nel quale fra i presenti è notato anche *Lanzia d. Aidi de Grumello suo nomine et nomine et vice Aydi patris sui*. Questo Aido, od anche Aidino, da un atto del 27 Dicembre 1253 nello stesso codice appare, che avea nome uguale a quello del padre, allora già morto, e che acquistava dal Comune due vastissime pezze di terra in Campagnola di una superficie di più che 2287 Pertiche (circa ettari 152). Pertanto il nostro Aido avea nel 1258 già un figlio colla capacità giuridica di vincolarsi per lui, ed un anno prima dei documenti già da me altrove citati, egli medesimo stringeva contratti col Comune. In un atto poi del 4 Settembre 1264 appaiono per la prima volta gli *heredes d. Aydi quondam allerius d. Aydi de Grumello* (104). Le induzioni da me fatte, quindi, si trovano qui pienamente confermate: l'aggiornamento delle descrizioni viciniali si rapporta ad un'epoca, in cui Aido era ancora tra i viventi, cioè prima del 24 Settembre 1264.

Naturalmente sarebbe assai interessante, se per tutte le persone nominate in quelle descrizioni si potessero avere notizie, come fortunatamente le abbiamo avute per questo Aido: tuttavia il breve saggio, che qui si soggiunge, non potrà che confermare le induzioni fatte, perchè ci dimostra una identica condizione di cose.

Fra i consiglieri cittadini, che nel 1219 confermarono la pace con Brescia troviamo annoverato *Guidottus de Bungo* (105); ma nello Statuto (§§ 37, 38) ripetutamente è accennato alla abitazione ed al bruolo degli *heredes d. Guidotti de Bungo*.

La descrizione della Vicinia di S. Pancrazio indica pure ripetutamente la casa di Alberico da Camisano e dei suoi nipoti, notando, che prima apparteneva ad un *Iacobus Celsonum* (§§ 39, 40); ma quell'Alberico non era altri, che uno degli ambasciatori nel 1251 spediti a

(103) Ms. 4, IV, 26 nella Civica Biblioteca.

(104) Mozzi V 88 v.

(105) V. il cenno nelle mie *Note Suburbane* p. 316. Nel 1230 Guidotto era tra i testimoni all'atto d'approvazione del giuramento della Società del Popolo; *Statut. an. 1238* collat. 13 § 51 col. 2018. Vicino alla casa degli eredi del Bungo vi era quella di Ioannes Turliui (§ 38). Costui era fra i Consiglieri del 1251 (*Hist. Patr. Mon.* XIX 694), onde si deve arguire, che era possessore di quella casa e all'epoca della prima redazione delle descrizioni viciniali e quando ne fu fatto l'aggiornamento. Il Bungo, invece, non era in vita che al momento della prima redazione.

Brescia per concludere la pace (105); nel 1263 era fra gli *Emendatores* dello Statuto di quell'anno (107), ed era ancora in vita nel 1268 (108). L'immediato suo predecessore nel possesso della casa era stato *Iacobus Celsonum*, ed al costui nome unicamente si sarà accennato nella originaria descrizione, da cui pendeva quella del 1263.

Quel *Grunerius de Lacrotta*, che avea le sue case nel quartiere di S. Andrea *ultra fossatum Comaris Pergami* (§§ 29, 30,) in documenti del 1245, '72, '97 è detto *filius quand d. Lanfranci olim de Alberti* (109).

Nella descrizione della Vicinia di S. Salvatore è posta nella *Via de Tovo*, ora Salvecchio, la *turris que fuit d. Perfecti de Lacrotta* (§ 34), e nella descrizione della contigua Vicinia di S. Agata, pure nella stessa località, si accenna ad una stretta ancorò esistente, *que fuit Lanfranci Pesamigole et d. Perfecti de Lacrotta* (§ 36) *Perfectus de Lacrotta* viveva nel 1224 (110), ma era già morto nel 124 (111), onde rispetto alla torre ed alla stretta la espressione: *que fuit*.

Nella stessa *Via de Tovo* una casa vicina alla precedente è detto che apparteneva a Lanfranco Pesamigola prima che diventasse il *casamentum de Suardis* (§ 36); e di quel Lanfranco, come di possessore almeno di una parte del castello di Cividate, abbiamo notizia appunto nel 1222 (112); ma ci compaiono gli *heredes Lanfranci Pesamigole* in una disposizione anteriore al 1244 contenuta nello Statuto del 1248 (113).

Gli *heredes ser Burgi Oche* (§§ 28, 29, 39) non sono assai probabilmente che gli eredi di quello, che, con espressione volgarissima in deposizioni testimoniali del 1207, era detto *Burgus Potadocha* (114), in quanto ambedue appartenevano alla stessa Vicinia di S. Pancrazio, e le case dell'uno, come quelle dell'altro, erano situate in confine di essa sul Mercato vecchio (115).

Nella Vicinia di S. Cassiano troviamo comprese *omnes domus et sedumen d. Iohannis de' Crema et d. Muscardi de Crema sive d. Guillelmi*

(106) *Hist. Patr. Mon.* XIX 677.

(107) Vedi sopra il brano citato alla nota 45. Ivi è detto de Comissano.

(108) Rocchetti IV 157.

(109) Mozzi II fol. 111 r. e v., 112 r.

(110) Mozzi II 111 v.

(111) Mozzi II 111 r.

(112) Calvi *Effemeridi* II 335.

(113) *Stat. an. 1248* collat. 15 § 10 col. 2041. Lanfranco è padre di quel Pace da Pesamigola o Pesaniola, e non Pesannola, come ha il Lami (*Lex. di Antichità Tosc.* II 497, 579 seg.), che fu Podestà a Firenze (Santini *Doc. dell'antica Costit. di Firenze* pp. 321, 323, 324, 495-499) e poi a Cremona (Astegiano *Cod. Dipl. Crem.* II 187). Questi era chiamato anche Paxinus; *Statut. an. 1248* collat. 10 § 25 col. 1958, Calvi *Effemeridi* II 335.

(114) *La Pergam. Mantovani* lib. 16, 18, 19, 20 ecc.

(115) *La Pergam. Mantovani* pp. XXXIX, XLV, LII; *Note Suburbane* p. 317 seg., dove mi occupai di questo cittadino. In fianco alle costui scale aveano la loro casa anche gli *heredes Regoldi de Bustigallis* § 46 [47]. Appunto Regoldus Bustigalli faceva parte nel 1251 del Consiglio generale (*Hist. Patr. Mon.* XIX 694).

iudicis quond. filii sui (§ 46 [47]). Ora, appunto il *Muscardus de Crema*, a cui nella proprietà di quelle case era successo il figlio Guglielmo, era tra i consiglieri del 1219 (116), e nel 1248 era tra i cinquantadue, che pigliavano in affitto dalla città il podere del *Comune novum* (117).

Sul confine della stessa Vicinia ed in essa compresa è indicata più volte la casa degli *heredes Pagani Primicerii* (§§ 29, 39, 46[47]). Questo *Paganus Primicerii* nel 1251 era Console delle due Vicinie di S. Lorenzo e di S. Cassiano (118), onde è qui aperto, che era già passato ai più quando venivano aggiornate quelle descrizioni, e quindi sopravvivevano soltanto i suoi immediati eredi.

Ugualmente, le case, che in principio del secolo appartenevano agli Albarini (119), erano passate verso quest'epoca in Raimondo ed altri del casato dei Fara (§§ 28, 29, 41), che vi aveano eretta anche la loro torre. Quel Raimondo, vivente all'epoca della revisione di queste descrizioni, era nel Maggio del 1251 fra i membri del Consiglio generale, che approvavano e giuravano la pace con Brescia (120).

Assai probabilmente il *Nantelmus ser Sozii de Laripa* (§ 41) trova il suo patronimico in quel *d. Suzzo de Lariva*, che figura pure fra i Consiglieri del 1203 e del 1219 (121).

Nella descrizione della Vicinia di S. Agata troviamo (§ 36): *et domum illorum de Lacrotta, que fuit Manoldi*. Ma in un atto del 20 Aprile 1235 leggiamo (122): *domina Belisima uxor quondam Manoldi volens convolare ad secunda vota, etc.*, col che troviamo confermata la lezione dello Statuto per questo nome fra noi insueto, mentre vediamo, che, chi lo portava, essendo già morto nel 1235, era tuttavia l'immediato predecessore dei Lacrotta nel possesso di quella casa, e che quindi anche da questo solo si comprende, che la prima redazione di quelle descrizioni era anteriore per lo meno al 1235 se non anche al 1234.

Dalla descrizione dei quartieri di S. Andrea e di S. Stefano (§§ 29, 30) sappiamo, che lungo l'attuale via di S. Giacomo trovavasi la *domus heredum Ottoboni Pagani de Magistro*. Ora, appunto nel 1242 questo *Ottobonus Pagani de Magistro* prendeva in affitto dal Comune di Bergamo il così detto prato nuovo di Zanica (123); aveva un fratello di nome *Mayfre-*

(116) *Lib. Toti. Brixie in H. P. M. XIX 116.*

(117) Ms. citato *φ*, IV, 26 nella Civ. Biblioteca. Nel 1230 questo Muscardus de Crema era tra i testimoni all'atto di conferma del giuramento della Società del Popolo *Stat. au.* 124, collat. 23 § 25 col. 2018.

(118) *Le Vicinie di Berg.* p. 22. Nella edizione fatta di quell'atto del 1231 in *H. P. M. XIX 689 seq.* i nomi hanno bisogno di molte rettificazioni.

(119) V. le mie *Note Suburbane* p. 333.

(120) *Hist. Patr. Monum.* XIX 693. Cfr. anche Ronchetti IV 278.

(121) *Pergam. d'Astino*, nella Civ. Bibl. n. 2491; *H. P. Mon.* XIX 175.

(122) *Mazzoleni Libro M* p. 290 (ms. *φ*, II, 9 nella Civ. Biblioteca).

(123) *Stat. au.* 1248 collat. 24 § 26 col. 2008.

124) e nel 1263 doveva essere già morto, se lo Statuto accennava agli *heredes*.

Così, fra coloro, che aveano in affitto possessioni del Comune per atto del 1241, era quell'*Iohannes de Crema* (125), i cui *heredes* abitavano nel 1263 (§ 29) la casa medesima da lui posseduta, la quale sorgeva sulla via dalla Piazza dell'Ateneo a Rosate (126).

Nella descrizione della Vicinia di S. Giovanni Evangelista (§ 33) vicino al muro cittadino è indicato il *brolo heredum d. Guizmanni Lazzaronum*. Nel 1205 abbiamo una permuta fra questo Guizmanno ed il Monastero d'Astino (127). In un atto dell' 11 Febbraio 1223 abbiamo pure una permuta fra *Guizmannus Lazzaronum porte S. Alexandri e Plevanus fil. quond. d. Alberici Regulati de Suardis de ipsa porta* (128). Nello Statuto del 1248 (129) troviamo già un *Loysius fil. quond. Guizmanni Lazzaronum*.

Nella Vicinia di S. Eufemia (§ 41) sul confine con quella di S. Michele del Pozzo Bianco eravi una casa *Lanfranchi de Pezachis*. Qui il Lanfranco è dato come ancora vivente; ma in un atto del 1268 abbiamo notizia di un *Salvoideus fil. quond. d. Lanfranchi de Pezachis* (130). Come per Aido del Grumello anche qui resta stabilito un termine *post quem* non potevano esser state aggiornate quelle descrizioni.

Nella descrizione della Vicinia di Antescolis (§ 47 [48]) a mezzodi dal *Fossatum Communis Pergami* come appartenente ad essa era indicato il *sedumen heredum d. Teste Suardorum*. Questo Testa era fra i Consiglieri cittadini del 1203 (131); viveva ancora nel 1224, '27, '34 (132), ma una pergamena del 1249 accenna ripetutamente agli *heredes d. Teste Suardorum* (133).

La torre, che si erge maestosa nel centro della città, e che è uno dei pochi ricordi di quell'epoca, dall'attuale possessore al momento della

(124) *Stat. cit.* col. 2029.

(125) *Statut. cit.* n. 1. c.

(126) *Note Suburbane* p. 33b.

(127) *Pergam. d'Astino* (n. Civ. Bibli.) n. 369.

(128) *Mozzi VI* fol. 337 r.

(129) *Statut. an. 1248* collat. 10 § 26 col. 2031. E così nella stessa Vicinia abbiamo gli *heredes d. Guillelmi Montenarii* (§ 27, 28), il quale nel 1230 ci compare in un atto importantissimo; *Stat. cit.* col. 13 § 51 col. 2018 (nota 129). Ed ancora in questa Vicinia troviamo ricordato il *brolo* di quel *Montenarius de Acerbo o de Acerbis* (§ 33), che nel 1251 ne era anche Console (*Hist. Patr. Mon.* XIX 689). Non vi ha nulla, che si opponga a credere, che questo Montenarius potesse esser possessore di quel brolo e al tempo della originaria redazione di quelle descrizioni nel 1230 o '31 e quando ne fu fatto l'aggiornamento nel 1263.

(130) Questo documento fu da me riprodotto nello scritto; *L'atto del 23 Giugno 1237 ecc.* p. 107 seg.

(131) *Pergam. d'Astino* (nella Civ. Bibliot.) n. 2191.

(132) *Goltara Irrigazione della Prov. di Berg.* p. 16; *Mozzi VI* fol. 337 r.

(133) *Pergam. d'Astino* (nella Civ. Bibliot.) n. 594. Nell'atto del 4 Maggio 1251 abbiamo: *Suardus quond. d. Teste Suardorum*. (*H. P. M.* XIX 678).

revisione di quelle descrizioni è detta *turris d. Bartolomei de Zoppo* (§ 29). Questo Bartolomeo nei documenti lo troviamo vivente nel 1246, nel 1256, nel 1268, e nel 1278 (134); anzi il suo nome compare negli atti di pace del 1251 (135). Egli avea un fratello Iacopo, nome questo anche del loro padre, alla sua volta figlio di un Giovanni (136). Il padre viveva nel 1224 (137); l'avo, oltrecchè dai documenti della fine del secolo precedente i quali qui è inutile citare, ci appare anche nelle deposizioni testimoniali del 1207 come colui, che prestò denari per porre sulle difese la Vicinia di S. Pancrazio durante i moti del 1206 (138).

Queste induzioni ed i risultati sin qui offerti dall'esame dei documenti, è tanto più necessario sieno posti in rilievo, in quanto essi soli possono risolvere una questione mossa dal Secco Suardo, cioè, se i nostri Podestà non abbiano avuto una residenza propria prima del 1296 (139). Veramente non si adducono documenti nuovi per sostenere una tale affermazione, ma questa è fondata soltanto sulla interpretazione di tre passi, che si riferiscono al Palazzo del Podestà nelle descrizioni delle nostre Vicinie (140). In quella del Vicinato di S. Salvatore si legge (§ 34): *comprehendendo in ipsa Vicinia S. Salvatoris turrim novam parantatici illorum de Collionibus et de Suardis et totum sedumen et omnes casas ipsius seduminis*. Nella descrizione del Vicinato di S. Agata si legge (§ 36): *veniendo et filando — versus mane usque ad brotum seduminis illorum de Suardis et de Collionibus — quod est apud sedumen turris nove ipsorum*. Finalmente il vicinato di S. Matteo si fa cominciare (§ 37) *iuxta sedumen turris nove in quo habitat Potestas quod fuit illorum de Collionibus et de Suardis*. Nelle due prime indicazioni non vi ha parola, che il *sedumen* servisse di residenza al Podestà, e le espressioni usate fanno supporre, che esso fosse ancora in possesso de' Colleoni e de' Suardi. Nella terza, invece, la cosa cambia d'aspetto: abbiamo l'inciso *in quo habitat Potestas* e la espressione affatto nuova *quod fuit*. Il nostro Autore, coerentemente al suo assunto, avendo di sua testa ammesso, che gli *antiqua statuta* sieno quelli del 1296 (141), attribuisce ai revisori dello Statuto del 1331 l'essersi

(134) Mozzi VII foll. 266 v., 302 r., 308 r.

(135) *Hist. Patr. Mon.* XIX 695. Noto particolarmente questa circostanza, perchè non mi venga senz'altro obbiettato, che nei primi atti, nei quali compare, il nostro Bartolomeo era fanciullo di otto anni.

(136) Mozzi VII fol. 308 r.

(137) Mozzi a. l. c.

(138) *La Pergamena Mantovani* lin. 13. I documenti qui citati non escludono che Bartolomeo potesse essere possessore della torre fin dalla prima redazione delle descrizioni.

(139) Secco Suardo p. 136 seg.

(140) Secco Suardo p. 137 seg.

(141) Riferencomi sempre al così detto Statuto del 1333, non ho che a richiamare il confronto fra la nota 79, dove degli *Antiqua Statuta*, cioè del vero codice statutario, si citano la collazione ed i capitoli, ed i brani, a cui si riferiscono le note 81 ed 83, in cui non si parla in generale che

accorti, che le due prime indicazioni non rispondevano per nulla allo stato effettivo delle cose, e quindi di aver portato quella modificazione nella terza indicazione (142).

Veramente quest'ultimo argomento può valere, non per i soli *Emendatores* dello Statuto del 1331 rispetto ad un sognato Statuto del 1296, ma anche per gli *Emendatores* dello Statuto del 1263 rispetto alla originaria redazione delle descrizioni viciniali: ed anzi su questo punto, dopo quanto ho detto, non può rimanere alcun dubbio. Fu già avvertita anche in altro campo la disattenzione degli *Emendatores* degli Statuti (143) e non manca d'esempi anche nel campo delle descrizioni viciniali. Ove si segnano i confini del quartiere di S. Lorenzo è detto (§ 28): *inter domum Bonaventure de Lemine et heredum Pagani Primiserii. Et inde sicut aflat ab ipsis scalis usque ad scalas ser Burgi Oche*. Quest'ultimo parrebbe qui ancora fra i vivi; ma questa svista è corretta più avanti (§ 46 [47]), ove si parla degli *heredes ser Burgi Oche*. In un punto si nomina la casa degli Albarini (§ 28), e successivamente della casa di Raimondo da Fara, che era ancor la stessa, si dice: *que fuit illorum de Albarinis* (§ 29). Nei §§ 29 e 30 abbiamo persino *usque ad domum d. Oberti da Lesina — domus soprascriptorum heredum Otteboni* (non mai prima nominato) *et Oberti — ab ipsa domo suprascripti d. Oberti etc.* Ma di fronte al fatto, che queste sono fra le pochissime incongruenze le

di ordinanze (*statuta*) già vigenti ovvero promulgate nel 1296. Ed è a notarsi, che dove lo Statuto del 1333 fa quei richiami così specificati agli *Antiqua Statuta* è appunto in quella parte, nella quale anche lo Statuto del 1331 (collat. 2 §§ 24 seg.) riporta i *Vetera Statuta* citati collo stesso numero e della collazione e dei capitoli; onde si vede, che trattasi sempre della stessa ed unica fonte. Tanto poi lo Statuto del 1331 (collat. 9 § 43) quanto quello del 1333 (collat. 9 fol. 26 r.) accennando ad accordi corsi fra il Comune ed il clero, dicono, che erano stati posti in *Statutis Antiquis nona collatione sub capitulo de statutis factis inter comune Pergami et clericum*. Intanto è da rilevare, che qui non si cita il capitolo col suo numero d'ordine, ma solo per la rubrica, sotto la quale era posto; onde si vede che quei patti furono trascritti in un testo dello Statuto già esistente, di seguito certo ad altre aggiunte poste nella stessa collazione. In secondo luogo è da avvertire, che quei patti furono concordati nel 1285 (Roschetti IV 174 seg. da un documento (K-11) dall'Archivio capitolare), onde è ovvio il vedere, che quando gli Statuti del 1331 e del 1333 citano gli *Antiqua Statuta*, si rapportano ad un codice statutario promulgato prima del 1285. E questo valga anche solo come tesi generale a dimostrare la attendibilità delle inclusioni del Secco Suardo. E sotto lo stesso aspetto è da prendersi anche l'altro fatto, che lo Statuto del 1331 nel riportare il calmerio del pane (collat. 8 § 34) dice di toglierlo a quanto trovavasi consegnato in *Statuto veteri tercia collatione capitulo vicesimo quarto, ove leggeansi le declarationes facte per d. Iohannem de Falavellis*. Costui apparteneva al collegio dei Giudici ed in un unico documento si trova il suo nome tra i Consoli di Giustizia del 1281 (Moizzi III fol. 79 v. Sebbene però, almeno per ora non sia possibile dire quando il Falavelli abbia fornito i dati per la compilazione del calmerio, e se quello qui nominato corrisponda al Console di giustizia del 1281, potendo questi esser stato o figlio o nipote, tuttavia, pigliando la cosa in generale, vediamo anche qui, che i documenti, i quali hanno rapporto coi dati dello Statuto, richiamano sempre ad epoche antecedenti a quelle senza alcun fondamento stabilite dal Secco Suardo.

(142) Secco Suardo. 138, 143.

(143) Lattes *Del Diritto Consuetudinario, d. Città Lombarde* pp. 137, 199, 217, 171. A questo accennavo già nel mio scritto: *L'Atto del 23 Giugno 1213 ecc.* p. 22 seg.

quali a noi è dato di rilevare, si comprende, che i compilatori dello Statuto del 1331 riprodussero tali e quali da quello del 1263 le descrizioni dei quartieri e dei vicinati senza introdurre modificazioni di sorta, perchè, quando di queste avessero sentita la necessità, la rettificazione non avrebbe dovuto avere per base che lo stato di fatto del 1331, non mai quello di più che 13 lustri innanzi, in quanto la scrupolosa esattezza delle indicazioni era condizione essenziale di quelle descrizioni, se gli obblighi dei Vicini fra loro e verso il Comune erano esclusivamente determinati dai rapporti di territorialità (144). Appare di qui, che, tolte alcune eccezioni rispetto alle Vicinie create dopo il 1251, l'opera degli *Emendatores* dal 1263, i quali introdussero nello Statuto le descrizioni riferentisi ad una precedente generazione, si limitò a questo, cioè di ridurre alla attualità le indicazioni in quelle contenute, conservandosi però per migliore guarentigia anche le precedenti, ma non così tuttavia, che talvolta per disattenzione in taluni punti non si passasse sopra ad una tale correzione. E questo era anche naturale. Se un possessore di un dato edificio apparteneva ad un potente casato, o se per opere s'era reso notissimo, a poco a poco il suo nome si legava a quell'edificio, e così la indicazione per forza d'abitudine si radicava e durava anche nelle seguenti generazioni. Si continuò per lustri ad indicare con *casa* o *palatium Suardorum* la residenza del Podestà, come se questi non avesse abitazione propria; ma solo un modesto notaio del 1227 colla espressione: *sub pallatio quod dicitur Suardorum* (145) ci mette in avvertenza, che quella non era ormai che una volgare espressione, la quale non rispondeva più alla effettività della cosa. E i nostri Statuti stessi continuarono per oltre due secoli a denominare con *sedumen turris nove* quel complesso di edifici, che, sebbene in mille guise rifatti, nullameno ospitarono sino agli ultimi anni della Veneta Repubblica il Podestà ovvero i suoi ufficiali. E' piuttosto, che, di fronte a questa tendenza così radicata diventa agevolmente spiegabile anche la disattenzione: quello, che importava, era di stabilire se il *sedumen turris nove* o *palatium illorum de Colionibus et de Suardis*, com'era da tutti chiamato, e rispetto al quale non ora possibile alcuna confusione, appartenesse a questa piuttosto che a quella Vicinia. Certo, come la correzione venne per gli Albarini rispetto a Raimondo da Fara, per Borgo Oca rispetto ai suoi eredi, così ci si presenta anche rispetto al *sedumen turris nove* colla indicazione, che oramai esso era l'abitazione ordinaria del Podestà e che solo un tempo avea appartenuto ai due parentadi dei

(144) V. le mie *Note Suburbane* p. 183. Del resto il processo contenuto nella frammentaria *Pergamena Mantovani* più volte citata è la prova più aperta di questo. La pertinenza alla Vicinia territorialmente determinata importava anche la esecuzione dei conseguenti obblighi.

(145) L'atto trovasi trascritto dal prof. A. Tiraboschi fra i documenti che egli avea raccolti per la Storia di Gandino, ms. V, V, 1 nella Civ. Bibl. Ad esso egli accennava nei suoi *Cenni intorno alla Valle Gandino* p. 98 (*Archiv. Stor. Lomb.* an. 1880).

Colleoni e dei Suardi. Ma se, come vedremo sotto, la *casa* o *palatium Suardorum* solo dopo le lotte civili, le quali durarono dal 1226 al 1230 si trasformò nel palazzo consortile de' Colleoni e de' Suardi, e se, dopo trascorso qualche tempo dalla pace ridonata alla città, tornò per la sua posizione e per mutate condizioni politiche ad essere prescelto come sede del Podestà, è chiaro, che le indicazioni, le quali indussero il Secco Suardo ad ammettere, che per tutto il secolo decimoterzo, il nostro Podestà non abbia avuto una sede propria, ricadono per contro in quel periodo di tempo, in cui, come mostrai più sopra, erano ancora tra i viventi Guidotto de' Bonghi, ser Borgo Oca, Lanfranco Pesamigola, Moscardo da Crema e così gli altri parecchi, de' quali si poterono avere notizie, cioè in una generazione immediatamente precedente a quella degli *Emendatores* del 1263; ricadono in un tempo, in cui, come ne accertano gli atti del 1234, lo Statuto avea già stabilito, che i Comuni rurali avessero a determinare i loro reciproci confini, ed in cui un uguale provvedimento dovea esser stato preso pure per riguardo alle Vicinie cittadine per la perfetta identità delle funzioni che e gli uni e le altre aveano a compiere nell'organismo del Comune dominante (146).

Queste induzioni lasciano apparire uno spiraglio di luce per quel periodo travagliatissimo, sul quale i documenti quasi completamente tacciono. Il fatto, che l'esame delle descrizioni contenute nello Statuto del 1263 ci richiama ad uno stato di cose anteriore alla metà del secolo decimoterzo, e che solo per inavvertenza qua e colà in pochi luoghi si sorvolò a quelle correzioni, le quali alle descrizioni stesse avrebbero potuto dare il più intero carattere di attualità, ovvero che le correzioni dimenticate in un punto vennero però in altro introdotte, ci provò sino a quell'evidenza, la quale per noi potevasi maggiore, che gli *Emendatores* del 1263 lavoravano sopra descrizioni antecedentemente già poste in iscritto. Ora, se, come in consimili casi, troviamo per la *turris nova* e per l'unito *sedimen* adoperate espressioni tali, da lasciar quasi credere che l'una e l'altro fossero ancora in mano de' Suardi e de' Colleoni (§§ 34, 36) mentre subito dopo è detto (§ 37), che l'una e l'altro servivano di abitazione al Podestà, e che solo in epoca passata vi si erano allogati que' due parentadi, dobbiamo necessariamente indurre, che nel momento, in cui per la prima volta si redigevano le nostre descrizioni, questi edifici in caso di necessità servissero ancora al consorzio delle due casate, e che la abitazione del Podestà in quel periodo fosse stata in tutt'altra parte, o che il Podestà vi avesse abitato solo precariamente, allo stesso modo

(146) Per quanto qui affermo, mi rimetto ai miei scritti: *Le Vicinie di Bergamo e la Terzana Montovani*. Richiamo poi la causa di Valtezzo, a cui si è già accennato (nota 99), ed il fatto, che Manoldo (nota 122) era già morto nel 1235 e più probabilmente nel 1234, eppure quel nome compare nella prima redazione.

che i suoi antecessori sino intorno al 1217 aveano dovuto porre la loro residenza nel palazzo appartenente al consorzio de' Moisoni od a quello de' Suardi. Nelle lotte civili, che nel 1230 si chiusero colla istituzione della Società del Popolo, per manco di notizie non possiamo sapere, come andassero divise le principali famiglie cittadine. Pel 1226 l'antagonismo ci appare fra Rivola e Colleoni (147), e quindi vediamo i nostri far pace coi Milanesi, sebbene non risulti sieno entrati subito a far parte della lega di Mosio allor allora formatasi. Nel 1228 scoppia una nuova guerra civile, ed i Rivola colla parte popolana, detta la Cominella, combattono ancora contro i Colleoni. Nel Marzo ed Aprile dell'anno seguente, quando qui venne il cardinale Guifredo col proposito di recare un po' di pace alla desolata città, e riuscì ad un compromesso fra le parti, sono i Rivola ed i Suardi, che si ribellano ai suoi provvedimenti (148); poi sul finire di Giugno i Colleoni rientrano a forza in città, probabilmente d'accordo coi Suardi, e da quel punto sembra siensi gettate le basi di un accomodamento (149). Da allora vediamo da una parte schierata la parte popolana colla sua Società, dall'altra le potenti parentele (150), ognuna delle quali avrà cercato con mezzo di accordi di assicurarsi i vantaggi procurati da quella tranquillità. Se i Rivola, che, in mezzo a quei turbamenti, s'erano annidati su quella interna altura, che da loro pigliò nome di *Gromum de' Rivola* e che dominava tanta parte della città, s'erano gettati a sostenere la parte popolana; se gli Adelasi aveano la loro torre sulla Piazza di S. Vincenzo entro i confini stessi della *Domfreiheit*; se i Crotta aveano eretto sull'altura di S. Salvatore la loro torre ed il massiccio loro casamento, sarà parso giusto che non minori vantaggi avessero a procacciarsi e Suardi e Colleoni se quella pace dovea durare, se non dovea aver avuto per effetto, che di giovare ad una parte sola. Il palazzo, ove risiedeva il Podestà, deve essere stato il centro di vivacissime lotte, se si potè impedire, che vi ponesse piede Pagano della Torre, qui chiamato dal cardinale Guifredo, nè potè forse mantenersi l'altro podestà, Robaconte da Mandello, eletto in mezzo a quei tumulti (151); la torre, probabilmente in gran parte rovinata per quei fu-

(147) Per non affastellare citazioni qui mi rimetto al Ronchetti IV 3a seg. e per la correzione delle date al breve cenno da me posto nella Introduzione allo scritto: *La Convenzione Municipale del 1214 ed il Denaro imper. di Bergamo.*

(148) *Bullarium Frat. Praedicatorum* I 41.

(149) *Annales Bergom.* in Periz, *Mon. Germ. Histor.* XVIII 810.

(150) Veggasi nel giuramento della Società del Popolo: *si aliqua guerra nova inciperetur vel fieret in civitate Bergami per aliquam personam vel parentaticum etc.* (*Statut.* an 1248 collat. 13 § 33 col. 2017.) Qui nel 1230 è usato *parentaticum* come nella redazione primitiva del confini della Vicinia di S. Salvatore, riportata nello Statuto del 1263 indi in quello del 1331 collat. 2 § 34), ove viene indicata *la turris novam parentatici illorum de Colliombis et de Suardis*. Le espressioni coincidono anche per l'epoca in cui erano così designati i gruppi delle più potenti parentele, ed anche da questo lato si può arguire la contemporaneità del *Sacramentum* della Società del Popolo e delle *adequationes* delle Vicinie V. nota 99.

(151) *Bullar. Fr. Praedic.* I 41.

riosi combattimenti, venne rialzata in comune da Colleoni e Suardi, che qui vicino al *Palatium Communis Pergami*, a' luogi, ove radunavasi la cittadinanza, trovarono opportuno d'avere anch'essi la loro casa consortile, validamente fortificata, così da poter contrabbilanciare la minacciata preponderanza in questo punto de' parentadi o avversari o rivali. Da quel momento acquistavano importanza anche le Vicinie, come elemento che entrava nella rappresentanza popolare, e che pigliava posto anche nella Credenza (152); e da quel punto forse se ne accrebbe il numero, si fissarono in iscritto i confini di ciascuna di esse, affinché la cittadinanza avesse a trovare stabilmente una più larga ed equa rappresentanza nell'accresciuto numero dei Consoli. Le indicazioni, che noi troviamo nello Statuto del 1263, rendono pienamente ammissibili i cambiamenti avvenuti intorno al 1230 o '31 rispetto al *palatium Suardorum* tramutatosi nel *sedumen turris nove* delle due potenti parenterie.

Ma sebbene l'indirizzo politico esterno non paia siasi mutato dopo il 1226 per le civili e prolungate discordie sopravvenute, in quanto i Podestà vennero scelti fra i cittadini o di Bologna o di Milano o di Brescia coerentemente a quanto era prescritto dai patti di Mosio (153), tuttavia quell'indirizzo non durò a lungo. Secondo una notizia, sulla quale però non possiamo esercitare alcun controllo (154), parrebbe, che già fin dal 1234 la fede de' Bergamaschi a quella lega oscillasse, ma il fatto è, che ai 18 d'Ottobre del 1236 essi giurarono di nuovo fedeltà all'imperatore, staccandosi così definitivamente da quella lega, che si era formata contro di esso (155). Dopo la battaglia di Cortenova, avvenuta nel novembre dell'anno seguente, si produsse un notevole cambiamento nella costituzione cittadina. Già l'imperatore Ottone IV, quando le città erano così travagliate dalle interne discordie, che niun altro mezzo sembrava efficace per ridurle a tranquillità, aveva ricorso allo spediente di mandarvi Podestà imperiali (156). Anche Federico II in principio del suo regno avea seguito questo esempio, ma in via affatto eccezionale; però negli ultimi anni del suo impero avocava a sè la nomina di quella suprema carica, non più nell'interesse delle città, alle quali era preposta, ma nel proprio, in quanto in còsifatto provvedimento aveva scorto un mezzo d'avere nelle città stesse un ufficiale da lui dipendente, e sul quale poteva contare, che le avrebbe mentenute fedeli all'impero (157). Anche Bergamo dovette piegare il capo a questa esi-

(152) *Le Vicinie di Berg.* p. 66 seg. V. sopra la nota 99.

(153) Corio I 396, 398.

(154) Odorici *Notizie e Breve di Bergamo* V 338 seg. Mancano assolutamente documenti nostri, che rechino notizie di quest'anno appunto perchè il silenzio degli *Annales Bergomates* sulla partecipazione de' nostri in quell'anno ad imprese guerresche non permetta di accogliere con sicurezza le asserzioni degli altri cronisti (Pertz *M. H. G.* XVIII 810). V. qui sotto nota 158.

(155) *Annales Bergomates* in Pertz, a. l. c.

(156) Ficker *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte* II 411 seg.

(157) Ficker II 526 seg.

genza, e, per tacere di esempi posteriori e sicurissimi, pare, che fin dall'Aprile del 1237 vi fosse inviato come Podestà con imperiale mandato Nicolò da Dovara (158). Le cose cambiavano profondamente d'aspetto. Se in forza di un accordo e per mantenere un giusto equilibrio tra le diverse parentele potevasi aver tollerato, che in fianco al *Palatium Communis* ed ai luoghi, ove tenevasi le generali concioni della cittadinanza, sorgesse il palazzo consortile di due dei più ragguardevoli parentadi, non è nemmeno ad immaginare, che il Podestà imperiale potesse acconciarsi ad una condizione di cose, che gravemente ne menomava la autorità. Anzi, se stava nell'essenza stessa dell'istituto del Podestà, come era ne' suoi primordi, e come si era serbato sotto Ottono IV e ne' primi tempi di Federico II, che di fronte ad esso avessero a tacere tutte le discordie, e per esso venissero tolti tutti gli incentivi a riaccenderle, tanto più questo dovea avvenire, se l'invio di un Podestà avea per iscopo di impedire a qualunque costo, che pel capriccio di una parentela avesse a mutarsi l'indirizzo politico ormai accolto. Come quindi nel libero Comune il palazzo consortile de' Suardi era diventato la stabile residenza del Podestà; così per l'importante sua situazione quel palazzo, che dopo le sanguinose vicende del 1226-30 erasi tramutato in un centro di difesa dei Suardi e dei Colleoni, tornò nell'asservito Comune ad essere sede di Podestà qui insediati con imperiale mandato per interessi affatto estranei a quelli del Comune stesso (159). Queste vicende le quali concordano mirabilmente colle espressioni usate nello Statuto del 1263, servono anche a segnare in certo modo l'epoca di quella prima redazione delle descrizioni delle vicinie cittadine, la quale servi di base agli *Emendatores* del 1263 per le loro correzioni, e insieme a ripercuotere un po' di luce sulla storia di quel Palazzo, che nei posteriori Statuti o documenti vediamo variamente indicato come il *Sedumen turris nove*, il *Pallatium Suardorum et Collionum* (160), l'*Hospitium Communis Pergami in quo habitat d. Potestas*.

(158) Wüstenfeld in *Moni Romano di Lombardia* pag. 490 seg. Il distacco di Bergamo dalla Lega Lombarda e quindi lo stato di guerra, in cui essa si trovò di fronte all'altre città, facevasi ufficialmente datare dal 1 Gennaio 1237 *Statut. un.* 123 collat. 9 § 32 col. 1946 seg.).

(159) Declava sotto questo punto di vista è la testimonianza del contemporaneo Fr. Salimbene nella sua Cronaca p. 226: « nam in qualibet civitate, in qua dominium habuit, voluit habere Imperator palatium aut castrum. » Questo mostra, se era possibile, che il rappresentante dell'Imperatore non avesse una residenza propria, e che il palazzo, munito di robustissima torre, posto a ridosso del Palazzo del Comune e della Piazza *de arengo* avesse a rimanere nelle mani di due parentadi, in balia dei costoro irrequieti umori.

(160) Il Mazzoleni (Libro M p. 74) cita un atto del 1231, in cui si legge: *sub volta pallatii Suardorum et Collionum*. Ma dal magro sunto dato dal Mozzi (VI fol. 247 v.) pare che la espressione debba riferirsi al 1268, in cui un notaio assai verisimilmente ridusse a forma pubblica l'atto del 1231. Di qui si vede, come questa formula fosse radicata nell'uso comune d'esprimersi, e si spiega come si continuasse per oltre due secoli a mantenerla anche negli Statuti.



